

OSSERVAZIONI A VALERE ANCHE QUALE PARERE
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ANCHE ALLE “INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE DOC. MASE – 2024 -0022139 – 22102 EO DE GN R 09 0010 B, 2024 -
0022139 – 22102 EO DE GN R 09 0011 ” NONCHÉ IN RELAZIONE ALLA PRESA IN
CARICO E RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLE REGIONI (IN PRIMIS
LA REGIONE PIEMONTE RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI ALLA
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 22102 EO DE GN R 09 0018 B - D.G.R. N. 1C-
81CC/2024/XI DEL 12/02/2024, RISULTANTE DELLA SEDUTA N. 430 AVENTE COME
OGGETTO IL “PARERE EX ART. 23 DEL D.LGS. 152/200C E S.M.I. NELL’AMBITO DELLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE RELATIVA AL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 43,4 MW
PRESENTATO DA WINDTEK SRL NEI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE, CENGIO (SV)
E SALICETO (CN). PARTE PIEMONTESE. [ID: 10C8C]”).
che hanno elencato una serie di richieste di integrazioni contenute nei documenti di
seguito verranno partitamente citati.

- Osservazioni in merito alla documentazione di “integrazione sulla produttività del
progetto - studio ventosità “

Per comodità di consultazione le osservazioni relative alla ritenuta carenza documentale in
ordine alla produttività e ventosità del sito, vengono rese in combinato disposto con quelle
relative alle integrazioni riferite alle richieste e pareri presentati dalla Regione Piemonte³, e
quindi in termini idoneità dei siti e dimensionamento turbine.

.....

Idoneità dei siti dimensionamento e turbine compatibilità paesaggistica

- Nonostante la Regione Piemonte abbia espresso considerazione in ordine alla inadeguatezza di turbine di così grandi dimensioni, da leggere in combinato disposto con l'elevata incidenza paesaggistica,

si deve rilevare come al di là del generico riferimento alla maggiore produttività, alla dimensione comunque inferiore rispetto agli impianti *off shore*, non risulti essere stata analizzata la peculiarità dell'incidenza paesaggistica delle turbine, così come previste, nel contesto che occupa...

Invero le turbine in oggetto oltre ad essere di per sé di dimensione superiore ai 200 metri, vengono collocate su alture che vanno dai circa 600 ai circa 700 metri in un contesto dove l'altezza così raggiunta (che si approssima così ai 900 m) supera i più altri crinali della zona (Mombarcaro) andando a snaturare completamente il territorio.

Ricordiamo che nel loro complesso interventi come quello che occupa sono annoverabili tra gli **INTERVENTI ED OPERE DI GRANDE IMPEGNO TERRITORIALE** di cui al Decreto del PC DM 12 dicembre 2005, con individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art 146 c. 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DL 22/1/2004 n. 42.

Nel nostro caso l'intervento in oggetto prevede:

- la realizzazione di opere di grande visibilità anche a notevole distanza, su una vasta superficie di territorio, percepibile oltretutto dai comuni coinvolti, anche dai comuni limitrofi e da numerosissimi comuni di due Regioni: Liguria e Piemonte, di quattro province SAVONA, ALESSANDRIA, ASTI e soprattutto CUNEO di cui in particolare ALTALANGA e quindi in primis per prossimità:).
- la realizzazione in questo contesto DI IMPIANTI - DIMENSIONALMENTE E QUALITATIVAMENTE - DEFINIBILI FUORI SCALA rispetto alla tipologia delle strutture insediative esistenti, origina uno scadimento del valore paesaggistico, storico e culturale non solo del territorio ligure, ma di grandissima parte del territorio dell'ALTA LANGA suscettibile di valorizzazione e salvaguardia sotto il profilo paesaggistico.

Inoltre l'intervento che occupa

- Implica una ampia trasformazione del territorio e del paesaggio NEPPURE PRECEDUTA DA UNA ADEGUATA FASE DI CONFRONTO E DIBATTITO PUBBLICO volta ad evidenziare gli elementi paesaggistici anche riconducibili a valori storico culturali e tradizionali dei territori e della popolazione locale.

Idoneità dei siti - studio anemometrico e dimensionamento turbine

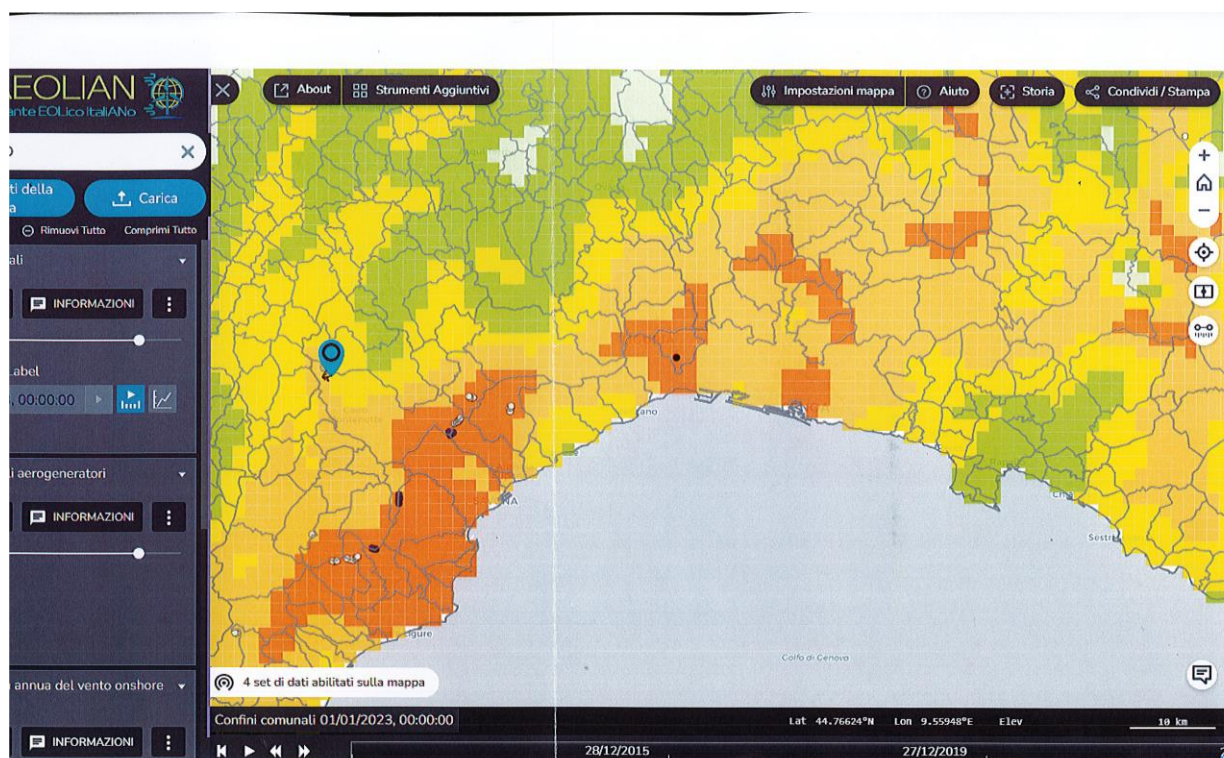
Nonostante la direzione Difesa del Territorio abbia scritto *"Si ritiene tuttavia che gli elaborati prodotti dal proponente in ragione della rilevante incidenza ambientale delle opere in progetto debbano essere oggetto di un adeguato approfondimento che dia evidenza puntuale criterio per criterio e con il dettaglio relativo al territorio piemontese dell'assenza di condizioni di inidoneità dei siti,*

Non risulta esservi stata una idonea ed effettiva presa in carico della articolata e chiara richiesta.

In primo luogo è innegabile che il **criterio** principe per individuare l'idoneità di un sito sia la presenza di energia eolica. A questo proposito ricordiamo che da 'ATLANTE EOLICO ITALIANO la collocazione del parco eolico risulta in una zona con ventosità segnata in arancione pallido (come noto quelle a maggior v Si riportata di seguito scannerizzazione di figura estratta da Tecnogaia con collocazione degli AG (cfr. Tecnogaia pg.44 dell'elab.239 del Proponente) .



Per un più esaustivo raffronto della zona che occupa con zone anche limitrofe (verso la costa) aventi una ventosità più alta, e per sottolineare come gli impianti esistenti si trovino tutti in zone con ventosità che risulta (dall'Atlante Eolico cit.) più elevata si riporta l'estratto che segue ripreso da Atlante Eolico italiano



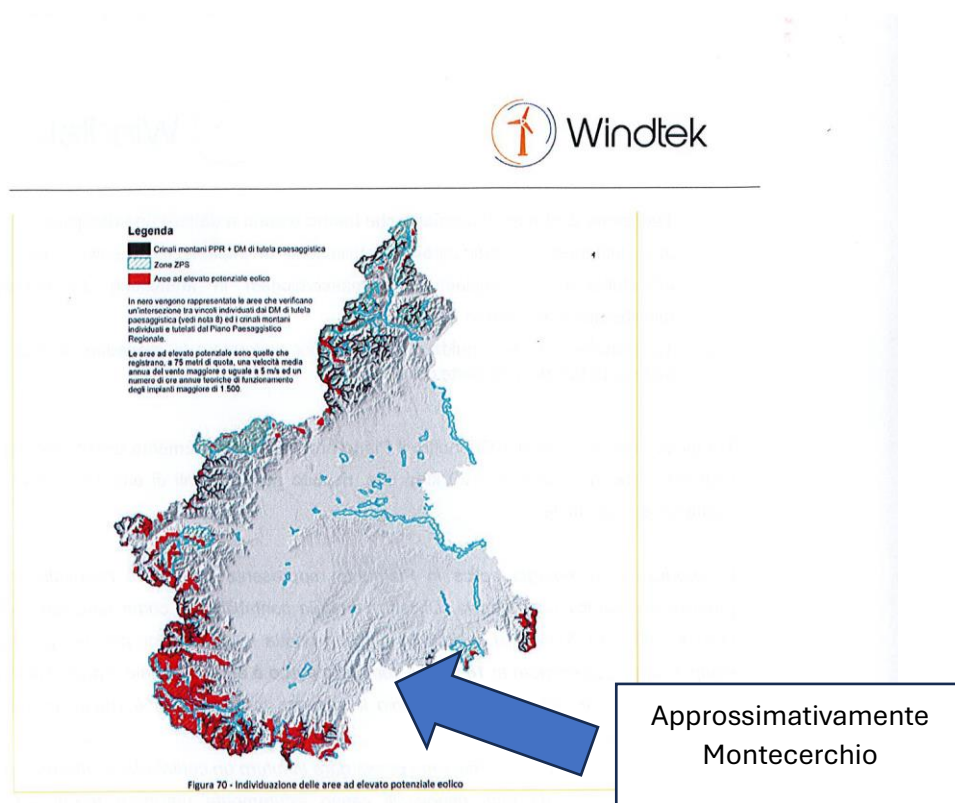
aggiungere la seguente didascalia: estratto dall'Atlante eolico italiano con la zona Cairo parte provincia Savona da cui emerge come la zona di riferimento indicata approssimativamente con una il colore blu, non si trovi in area con caratteristiche di ventosità elevata secondo Atlante eolico

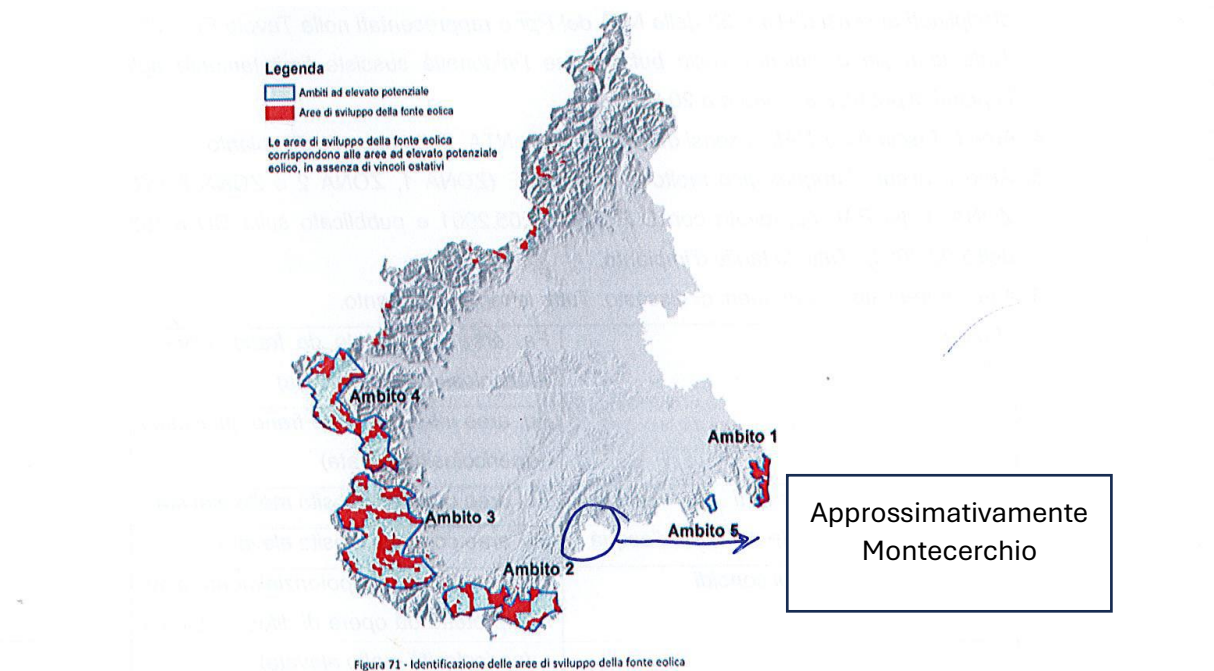
Risulta quindi sconfessata, e non superata dalle integrazioni successive, l'affermazione che avevamo trovato a pag. 43 dello *Studio di impatto ambientale* (rif. Elab. 239), laddove si legge "...Già da una prima analisi dei dati disponibili sull' **ATLANTE EOLICO ITALIANO** è possibile notare come l'area rientri nell'intervallo tipico di ventosità delle centrali eoliche italiane. riportiamo di seguito un estratto dell'Atlante eolico citato così da poter verificare *ictu oculi* come nelle aree aventi caratteristiche anemometriche simili **NON** risultino centrali eoliche.

Con riferimento specifico al territorio piemontese, nonostante la chiara ed esplicita richiesta della Regione Piemonte non è stato riportato dettaglio di sorta.

Il proponente si limita ad asserire: Riguardo al PEAR Regione Piemonte 2022 l'area ricadente nella Regione medesima non rientra nelle aree c.d. idonee e neppure in quelle inidonee, cui fa seguire un richiamo alla normativa nazionale.

Di fronte a questa evidente mancanza di approfondimento e mancata presa in carico della problematica può essere utile ricordare come lo stesso proponente, con riferimento specifico al PEAR Piemonte, abbia scritto : che *all'interno del PEAR la Regione (Piemonte ndr.) identifica una serie di aree le cui caratteristiche orografiche e anemologiche le rendono ad elevato potenziale ad ospitare centrali eoliche* (tali aree sono contrassegnate dal colore rosso). Seguono poi due figure tratte dal PEAR Piemonte in cui poter apprezzare la distinzione tra le aree ad elevato potenziale eolico e le altre (figure 70 e 71 dell'elaborato 239 sintesi non tecnica) che si riportano per comodità di consultazione





Ebbene la zona ove il proponente vorrebbe collocare l'impianto non risulta ricompresa (e nemmeno prossima) alle zone ad alto potenziale eolico anzi a dire il vero risulta in una zona di assoluto grigio cromatico significativo dell'assenza di interesse eolico.

Dal combinato disposto della lettura dell'ATLANTE EOLICO presentato sopra e della rappresentazione contenuta nel PEAR Piemonte, si evidenziano dati obiettivi da cui emerge il difetto del criterio principe ovvero la ventosità del sito

Tale difetto non è superato, ma anzi risulterebbe suffragato dalla **relazione ultima di Tecnogaia** che conclude suggerendo (sic!) di portare avanti le analisi ancora per qualche anno come dettaglieremo *infra*. Ing. Magliano

Neppure viene presa in carico la richiesta di analizzare l'idoneità del sito sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8, poiché non è stata debitamente analizzata la presenza dei criteri richiamati dal comma 8 dell'art 20 del DLGS 199/2021.

In relazione allo STUDIO ANEMOLOGICO E VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PRODUZIONE EOLICA

Il proponente in relazione ai dubbi e alle richieste di approfondimenti sollevate da più parti pubbliche e private (è ovvio che in questa sede si faccia particolare riferimento alle parti pubbliche e all'interesse pubblico) anche con l'ultima documentazione – relazione depositata, non risulta avere fornito alcuna risposta esaustiva e men che meno esauriente.

In particolare con riferimento alla relazione Tecnogaia cfr. relazione 2024 – 05- 30 studio ventosità sito pubblico .pdf, vediamo come la medesima presenti elementi fortemente dubitativi che non consentono di esprimere serie valutazioni di sorta.

La premessa del documento in esame è pienamente condivisibile: *“La possibilità di utilizzare la fonte eolica per la produzione di energia elettrica è subordinata alla disponibilità di siti con caratteristiche idonee alla realizzazione di impianti.*

Tali caratteristiche si riassumono nella disponibilità di spazio sufficiente ad ospitare un certo numero di aerogeneratori, nell’accessibilità al sito in relazione al trasporto degli stessi, nella presenza di una rete elettrica capace di assorbire la nuova emissione di energia, nell’assenza di valori ambientali tali da compromettere l’accettabilità pubblica dell’impianto, E SOPRATTUTTO IN UN SUFFICIENTE LIVELLO DI VENTOSITA’”.

Nel caso di specie tuttavia per estrema e significativa sintesi si riporta la conclusione della relazione operata da Tecnogaia s.r.l. la società incaricata dal proponente dello studio sulla ventosità.

“Nel complesso i processi applicati non hanno comportato difficoltà di esecuzione superiori alla norma, poiché, nonostante non tutte le verifiche sul modello abbiano dato esiti pienamente soddisfacenti, il sito appare interessato da una discreta ventosità alle altezze mozzo di progetto, anche se l’orografia complessa potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti.

All’ottenimento del titolo abilitativo, nell’ottica volta più che a suffragare la valutazione di produzione attesa di questo studio, a predisporre quelle informazioni tipicamente richieste dagli advisor finanziari, si suggerisce il mantenimento in opera della stazione anemometrica, ancora per qualche anno⁴.

Inoltre si consiglia di approfondire la qualificazione anemometrica ad adeguate altezze dal suolo, tramite misure con tecnologie di Remote Sensing in altri punti dell’impianto, seppur di breve durata, oltre ad una integrazione dello studio (asseverazione bancabile) che comprenda, tra le altre cose, in particolare una analisi specifica delle variabili, la quale con le informazioni disponibili, definisce le incertezze dei processi e delle metodologie applicate, al fine di determinare il valore di produzione atteso dell’impianto con data probabilità (P 75% P 90%) solitamente richiesto per il finanziamento”.

A compendio di ciò dobbiamo sottolineare come risulti oscurata la parte dei dati essenziali relativi alle rese quali VELOCITA’ MEDIA ED ENERGIA

Tanto premesso dalla lettura in combinato disposto

- della premessa laddove si subordina la realizzazione di un impianto eolico anche e soprattutto *alla disponibilità di siti con caratteristiche idonee alla realizzazione di impianti.*
- delle conclusioni laddove si suggeriscono: *mantenimento in opera della stazione per qualche anno, di indagare altri punti dell’impianto, una analisi delle variabili al fine di determinare il valore di produzione atteso*
- del perdurante oscuramento dei dati nonostante le richieste presentate a più riprese cfr. allegato (PARTE IN FIERI NADIA vediamo cosa ci dicono) A questo proposito è solo il caso di evidenziare come dall’accesso sul sito del MASE a progetti analoghi non si è riscontrato analogo oscuramento dati.⁵⁶

⁴ Sottolineatura ndr

⁵ Maiuscolo ndr

se ne inferisce - con un alto indice di probabilità- un livello di ventosità non sufficiente o quantomeno da indagare ulteriormente onde poter procedere ad una proficua realizzazione, attraverso il finanziamento preceduto da analisi degli advisor.

Inutile ricordare che la natura di progetto PNRR PNIEC richiede anzi impone di agire con la cautela del caso il che porta ad attente verifiche (ad es. che tutte le indagini siano correttamente espletate ed integralmente effettuate; possiamo pensare al mantenimento in situ di idonea strumentazione anemografica in numero e dislocazioni sufficienti, indagini in altre parti impianto, asseverazione bancabile, analisi specifica delle variabili etc.) al fine di avere garanzia del corretto utilizzo dei fondi pubblici.

- Di conseguenza trattandosi di progetto PNRR PNIEC che per espressa ammissione della società incaricata dal proponente, non risulta - a questo punto - e siamo ormai a termini scaduti - sufficientemente istruito,
cfr testuale riferimento sopra contestualizzato al consigliato *mantenimento in opera della stazione **per qualche anno, di indagare altri punti dell'impianto, una analisi delle variabili al fine di determinare il valore di produzione atteso***

Se ne dovrebbe inferire la NON autorizzabilità del Parco Eolico Monte Cerchio; diversamente opinando ne conseguirebbe la spendita di moneta pubblica (EU) in difetto dei presupposti con possibilità di relativo procedimento di competenza Eppo.

E' solo il caso di evidenziare come non si possa procedere con ulteriore integrazione sul punto (peraltro essenziale) della producibilità, in quanto è già stato oggetto di richiesta e di formale "integrazione", ragion per cui un ulteriore rinvio sarebbe in violazione della normativa specifica.

Connessione alla RTN

Nonostante nella richiesta di integrazione della Regione Piemonte si chiedano approfondimenti in merito alla soluzione di connessione alla RTN anche con riferimento agli impatti attesi dall'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e alla stima dei volumi delle terre e rocce da scavo, nonché della compatibilità geologica e paesaggistica degli interventi,

Il proponente risulta essersi limitato a rispondere: In merito alla esposizione ai **campi elettromagnetici** indotti dal cavidotto interrato si rimanda alla valutazione della distanza di prima approssimazione, riportata nella relazione tecnica 22102_EO_DE_GN_R_07_002 Monte Cerchio relazione DPA - corr.pdf.

Tuttavia nella 22102_EO_DE_GN_R_07_002 Monte Cerchio_ (all. Documento 225) troviamo una relazione tecnica di calcolo che risulta riferirsi ai plinti di fondazione delle turbine, mentre la relazione indicata dal Proponente si riferisce ad un documento ancora diverso.

Ora volendo essere collaborativi e dopo una vera e propria "caccia al tesoro" nella messe documentale esistente, possiamo pensare che il documento a cui fa riferimento il proponente sia il 22102 EO DE EL R 07 001 ove però troviamo un semplice rinvio alla normativa in materia senza esplicitazione di sorta in relazione alle indicazioni per la concreta applicazione nel caso di specie della normativa astratta di riferimento,

cfr. ...si applicano il par. 3.1.6 ed il par. 8.5 della norma Cei 11- 1 , nonché gli ulteriori suggerimenti illustrati all'art. 13.6 della Guida CEI 11- 37 .

In merito ai limiti dei campi elettrici e magnetici a livello nazionale, saranno rispettati quelli indicati dal DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici alla frequenza di rete 50 HHZ generati dagli elettrodotti. Maggiori dettagli saranno esposti nella specifica relazione allegata,...

tuttavia nessuna relazione specifica che sia idonea a fornire i dati attesi e le indicazioni precise sulle modalità di tutela della salute della popolazione rispetto ai campi elettromagnetici, ⁷popolazione risulta allegata ed essendo spirato il termine per le integrazioni si deve ritenere che non sia stata risposta effettiva di sorta alla richiesta di integrazione presentata dalla Regione Piemonte.

Da notare che nel medesimo documento, Relazione specialistica relazione tecnica progetto elettrico, successivamente al 8.3 si fa riferimento del tutto generico ad una vasca, intorno alle fondazioni delle sottostazioni, per la raccolta di olio che durante un eventuale fuoriuscita canalizzerà l'olio in un deposito isolandolo; da segnalare altresì che non sono neppure indicati i criteri normativi per i depositi di olio (si ritiene che non si tratti olio Evo e quindi è necessario seguire e porre in opera criteri atti a garantire l'inquinamento del sito) .

*

Stima dei volumi delle terre e rocce da scavo dei cavidotti - Sintesi

Per quanto attiene alla **stima dei volumi delle terre e rocce da scavo**, la risposta del Proponente alla Regione si limita al rimando alla “*RELAZIONE TECNICA A CURA DEI GEOLOGI DOTT. CANAVERO SANTINI: “CAIRO_MONTENOTTE_MONTE CERCHIO_2023_PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO_ADDENDUM-SIGNED-SIGNED.PDF”*”.

Da notare però come nel documento in esame NON venga fatto riferimento di sorta agli scavi relativi al cavidotto troviamo infatti a pag.- 6 gli scavi relativi alle piazzole, a pag. 7 quelli relativi alle fondazioni degli AG e alle strade di accesso senza riferimento di sorta a quelli relativi ai cavidotti.

Viene poi citata una lunga lista di elaborati con le varie sezioni ed i particolari senza però aver preso in considerazione l'argomento terre e rocce da scavo relativi ai cavidotti.

Questo parrebbe denotare la volontà di una presa in carico solo apparente delle reali necessità integrative come delineate in via anche collaborativa da parte dell'Ente Regionale e dai vari Enti locali.

Stima dei volumi delle terre e rocce da scavo dei relativi scavi. Approfondimento

- Nonostante la regione Piemonte abbia osservato che *in relazione alle valutazioni del proponente in merito alla gestione di terre e rocce da scavo si osserva che non sono state computate le Terre e rocce da scavo correlabili ai seguenti interventi*

⁷ Al contrario nella documentazione depositata dal Proponente, si rinvenivano elaborati ove viene preso in esame, il tema (interessante, ma non altrettanto “pericoloso” la salute della popolazione) PMA , con relativo calcolo dei giorni di pioggia che andrebbero a mitigare la diffusione aerea delle polveri, a questo proposito occorre però sottolineare che se è vero che da un lato la pioggia mitiga la dispersione delle polveri, è anche vero che nei giorni di pioggia su versanti con le caratteristiche geologiche che affiorano da tutta la documentazione non si può lavorare in sicurezza ..

- *Posa cavidotto interrato MT di collegamento tra il parco eolico e la sottostazione elettrica*
- *Realizzazione di sottostazione elettrica*
- *Posa di cavidotto interrato di collegamento tra la sottostazione elettrica ed il punto di consegna.*
- *In generale il progetto non ha ancora individuato le opere infrastrutturali di connessione alla rete per cui si rendono necessari opportuni approfondimenti anche in relazione al piano preliminare terre e rocce da scavo. Si rammenta che per quanto riguarda le terre a rocce da scavo non utilizzate in loco deve essere utilizzata la gerarchia di gestione di cui all'art 179 del D lgs 152/2006 dandone adeguata evidenza nel piano preliminare terre e rocce da scavo*

Leggiamo: *“tale approfondimento non risulta più necessario a seguito dello spostamento della turbina n. 2 in relazione alle nuove scelte progettuali”.*

Risulta quindi una omessa presa in carico giustificata con una motivazione solo apparente in quanto la posa cavidotto come dettagliata dalla puntuale richiesta della Regione in relazione agli interventi sopra riportati NON percorreva il territorio piemontese neppure prima della proposta di modifica che ha interessato lo spostamento della turbina n. 2 dal territorio piemontese a quello ligure. In altri termini ad es. anche prima dello spostamento dell'AG 2, nessuno ha mai pensato, scorrendo il progetto che ad es. il cavidotto interrato di collegamento tra la sottostazione e il punto di consegna, fosse posizionato in territorio piemontese.

E' chiaro che trattandosi di un parco eolico che verrebbe posizionato sui crinali di confine tra Piemonte e Liguria la Regione Piemonte sia interessata dai cambiamenti che data l'importanza e le dimensioni del progetto riguardano anche proprio la morfologia del territorio.

E' innegabilmente cantiere di grandi dimensioni ex art 2 DPR 2017 e come tale in grado di influire negativamente anche sul territorio della Regione Piemonte.

Una escavazione di oltre **150.000,00 metri cubi con previsione limitata di riutilizzo a meno di 40.000,00 impatta sulla morfologia dei luoghi alterandola.**

Codesta alterazione risulta anche dalla assenza totale di previsione specifica di idonee modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo rinvenienti dall'intervento relativo al cavidotto interrato.

Tutto ciò in area in quota con conseguente forte impatto visivo e geologico sul territorio sia ligure che piemontese di confine.

Stabilità geologica

- **In via preliminare di fatto con riferimento all'elaborato n.22102 EO DE CI D 04 0015 B tratto 2**

Risulta persistente difetto di esame e valutazione delle condizioni effettive della viabilità esistente di accesso al sito con riferimento tratto n. 14 (cfr. elaborato n. 72 planimetria di intervento) ovvero tratto n. 2 dell'elaborato di cui in e nonché di relativa rappresentazione ante e post operam

In primo luogo a valere come metro di valutazione in ordine alla completezza o meno degli elaborati, (a partire dalla effettiva presa in considerazione dello stato di fatto esistente, a seguire con la valutazione

se tale stato di fatto sia compatibile con l'opera realizzanda, e con la progettazione delle opere che eventualmente possano rendere adeguato lo stato di fatto)

viene in rilievo il difetto di esame specifico della viabilità esistente per l'accesso al sito con particolare riferimento alla porzione rappresentata nel tratto 14 dell'elaborato 72, (tratto n. 2 dell'elaborato n. 22102 EO DE CI D 04 0015 B emissione 04/2004).

Invero anche allo spirare del termine richiesto per le integrazioni, gli elaborati dedicati alla viabilità di accesso al sito, nello specifico **elaborato n.22102 EO DE CI D 04 0015 B tratto 2** (sempre con riferimento allo specifico elaborato dell'aprile 2024 vediamo che il tratto n. 1 che lo precede nello spazio si riferisce alla prima parte di strada che si diparte dalla SP 9) non prendono in considerazione lo stato effettivo di questa parte essenziale della viabilità esistente in loco.

Trattasi di difetto di elemento rilevante come dimostra l'attenzione dedicata dal proponente ai tratti di strada precedenti (tratti da n. 1 a n. 13 dell'elaborato cit. n 72, e tratto n.1 dell'allegato EO DE CI D 2024 cit.) tratti che, tuttavia, presentano all'evidenza una situazione meno problematica.

Il difetto di valutazione dello stato effettivo del tratto di strada in oggetto, circa 600 metri di strada asfaltata, (si precisa che il riferimento di questa osservazione è all'allargamento del tratto di strada attualmente carrabile e asfaltata che precede i sentieri e mulattiere non carrabili il cui allargamento sarà oggetto di separate osservazioni⁸) risulta particolarmente preoccupante dal momento che il **tratto in questione si trova immediatamente prospiciente un' ampia zona a rischio a rischio frana elevato (P3) come da cartografia Ispra allegato (cfr. all.1)**

Inoltre il tratto di strada in oggetto si trova a margine di un dirupo dell'altezza di circa 25 metri ,Identificabili a sinistra della sede stradale percorrendola con direzione di marcia SP 9 sito Montecerchio. Il dirupo presente in loco da tempo immemore, era certamente esistente nel momento in cui sono stati fatti i rilievi come dimostra l'elaborato n. 90 del Proponente che per comodità di consultazione si riporta in allegato (cfr. all.2)

Dall'estratto in oggetto e dalla repertazione fotografica allegata (cfr. all. sub 3)si rileva una situazione meno difficile da individuare a distanza rispetto a quella risultante dagli elaborati dal proponente sul tratto specifico (22102 EO DE CI D 04 0015 REV B aprile 2024), in quest'ultimo infatti, pur trattandosi di foto scattata ad aprile risultano le fronde dell'alberatura prima presente in loco a copertura del primo tratto in altezza del dirupo.

Il proponente con riferimento al tratto in questione a margine del dirupo e prospiciente la frana (rischio 3 Ispra) si limita a prevedere, in maniera generica, un allargamento testualmente *ALLARGAMENTO STRADA ESISTENTE ALLARGAMENTI STRADALI E SEZIONI* cfr. *elaborato 22102 EO DE CI D 04 0015 REV B aprile 2024*, ove nella raffigurazione che troviamo nella parte sinistra di detto elaborato viene rappresentato - con un linea rossa a latere del tracciato esistente - l'ipotetico allargamento per arrivare alle metrature indicate. Cfr. tratto 2)

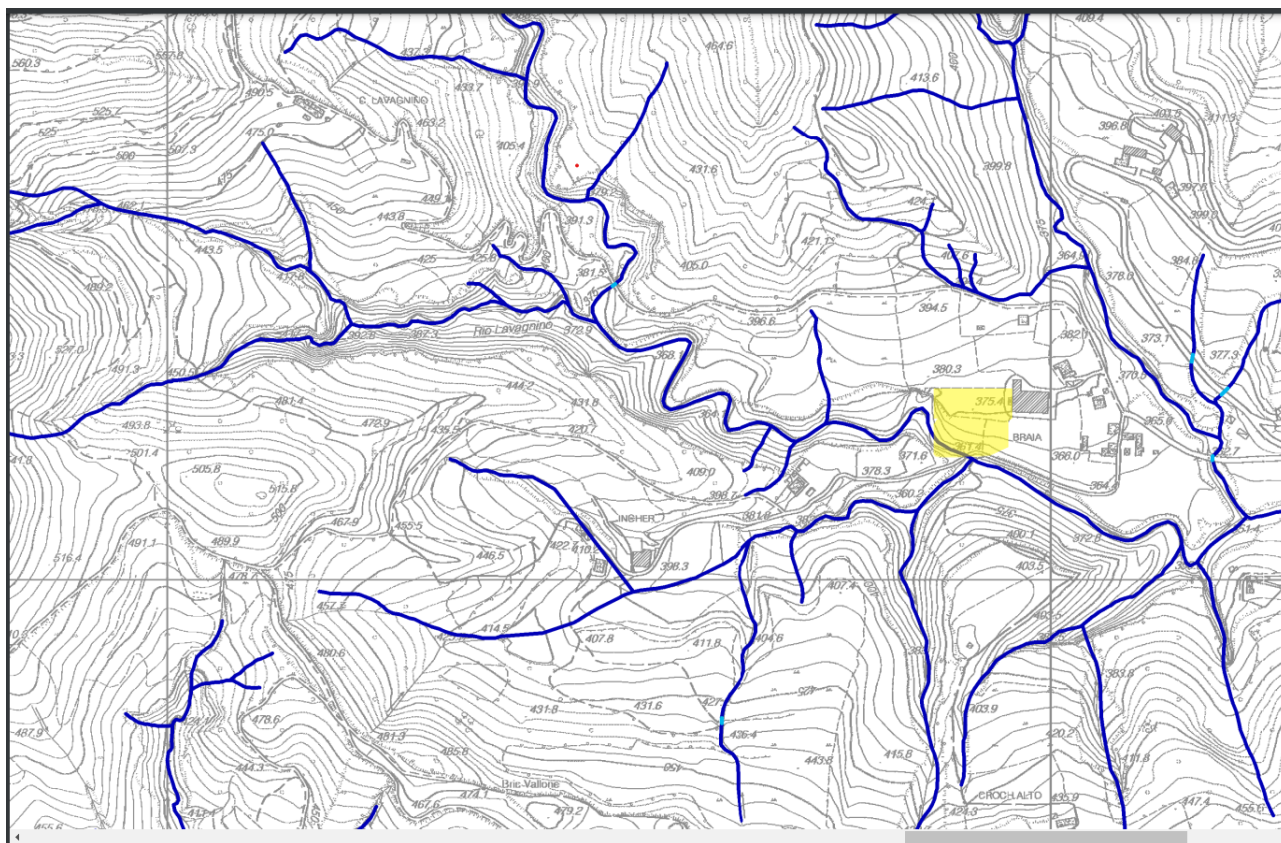
Il proponente di conseguenza nel proprio generico elaborato prevede un allargamento della strada esistente nelmacro tratto 14 (cfr. elaborato 72) e nel tratto 2 (cfr. elaborato 22102 EO DE CI D 04 0015 REV B aprile 2024), prevedendo che tale allargamento vada ad interessare direttamente la parte prospiciente il dirupo, anzi dall'istruttoria conducibile in loco si sarebbe potuto appurare come il previsto allargamento andrebbe proprio sul dirupo. Ne deriverebbe quindi previsto un allargamento della strada laddove il sedime a margine della strada non risulta esistente.

⁸ Anche la previsione di allargamento di questo tratto di sentieristica e mulattiere attualmente non carrabili, presenta rilevanti problematiche specifiche, le quali saranno però oggetto di trattazione dedicata nell'ambito delle osservazioni al difetto di istruttoria in tema di Terre e Rocce da scavo.

Inoltre non è stata presa in esame alcuna idonea opera che consenta tale ipotizzato allargamento e meno che mai la sua messa in sicurezza, visto che ci troviamo in ambito incidente sul dirupo e prospiciente la frana segnalata nella mappatura Ispra con un indice di pericolosità P3; non solo ci troviamo anche su un dirupo con andamento franoso già iniziato come è possibile ricavare dalle fotografie allegate.

Occorre anche debitamente segnalare che il passaggio di mezzi d'opera della tipologia indicata nella relazione della ditta incaricata, con i relativi ingombri e massa, sul tratto indicato comporterebbe un pericolo (indice di pericolosità prossimo alla certezza) con riferimento al crollo nel dirupo sottostante non solo dei mezzi e dei loro occupanti (in violazione del D.Lgs. 81/2008), ma finanche del sedime stradale.

Difetto di rilevamento del rio con relativo ponte di attraversamento. Occorre altresì segnalare come il proponente non abbia rilevato un rio esistente in loco che risulta da estratto del reticolo idrografico regionale approvato con DGR 1280 del 14/12/2023. (cfr. all. sub 4)



il riferimento è alla tavola cartografica in scala 1.10.000 221150 Carretto (zona di confine con il PIEMONTE) in cui si evidenzia la presenza del rio contrassegnato da linea continua blu ovvero a cielo aperto per superare il quale è stato a suo tempo costruito un ponte.

Difetto di rilevamento e conseguente valutazione dello stato di fatto del ponte su detto rio

A ciò si deve aggiungere che l'omessa presa in considerazione del rio di cui sopra ha fatto sì che il proponente "non si sia accorto" dell'esistenza di un ponte di ridotte dimensioni (quanto a larghezza della carreggiata tanto è vero che la linea rossa tracciata dallo studio Bauducco prevede di raddoppiare

la carreggiata della strada transitante su detto ponte senza però indicare come) di portata non verificata che comunque già solo dalle caratteristiche costruttive risulta essere necessariamente limitata. E' solo il caso di evidenziare come l'onere di verificare la compatibilità della portata del ponte rispetto alla massa a pieno carico dei mezzi d'opera previsti sarebbe stato preciso ed indefettibile onere del Proponente.

Il ponte in questione presente inoltre un sedime stradale che oltre ad essere pressoché la metà di quello indicato come realizzando dalla linea rossa tracciata del proponente, risulta avere in corrispondenza del suo baricentro una angolazione che non risulta permettere il passaggio in sicurezza di mezzi d'opera di sorta come risulta dalle fotografie del ponte (cfr. all. 5)

A tutto ciò si deve anche aggiungere che non sono stati prese in specifica considerazione a proposito di tale tratto, né le opere di disboscamento che si renderebbero necessarie per consentire il previsto allargamento della strada⁹, né alcuna definita ipotesi progettuale idonea al sostegno della scarpata prospiciente il dirupo, né della scarpate prima e dopo il dirupo in questione , (risulta infatti solo presente un tipologico cfr. elaborato n.115 con una rappresentazione astratta di 3 tipologie di stabilizzazione di scarpate in terra, viminata e palizzata e terra rinforzata , senza peraltro indicare i tratti ove sono previsti le une anziché le altre , senza idoneo lay out di sorta , e senza neppure prevedere con quale materiale e granulometria miscelare la terra in questione (quando si è riscontrato che, del tutto opportunamente, la Commissione PNIEC e di conseguenza il MASE abbiano ritenuto insufficiente le previsioni in altre proposte di Parchi similari quandanche vi fosse la progettazione precisa, ma in assenza di indicazione della granulometria interessata e delle relative proporzioni) .

La mancata documentazione dello stato di fatto lascia supporre che il proponente non abbia inteso farsi carico delle opere necessarie per stabilizzare la strada in maniera da consentire il passaggio dei mezzi d'opera senza pericolo di crolli; essendo spirato il relativo termine ciò risulta di per sé impeditivo della richiesta Autorizzazione.

Da segnalare inoltre come il tratto di strada in oggetto (tratto n. 2 dell'elaborato citato in epigrafe) non sia stato oggetto di analisi e/o valutazione specifica neppure nell'elaborato n. 176 avente ad oggetto la relazione geologica e di pericolosità sismica (cfr. elab. Identificato come 22102 EO DE GE R 07) nonostante porti il titolo "viabilità di accesso al sito". Si veda pag. 7 e relative figure (ove la strada di accesso è indicata con una linea singola continua di colore rosso e si descrive l'intervento in termini generici di realizzazione di adeguamento viario dalla variante stradale sopracitata per circa 400 metri verso fondo valle, per inciso in realtà sarebbe dalla variante di frazione Braia non verso fondo valle, bensì verso monte ndr.) Riportiamo in nota per comodità di consultazione la relativa previsione per denotarne l'assoluta genericità e il fatto che non risulti prendere minimamente in considerazione le criticità evidenziate.¹⁰

⁹ Per quanto concerne il passaggio dei singoli elementi verranno inoltre previste delle aree di pulizia a ciglio strada per evitare che la vegetazione esistente possa interferire con il loro regolare transito cfr. pag. 6-7 elaborato 176 citato

¹⁰ Gli allargamenti stradali saranno di carattere permanente in modo da migliorare la qualità viaria della zona che ad oggi risulta avere caratteristiche geometriche minime al passaggio di due autoveicoli. In generale gli adeguamenti stradali prevedono un ampliamento del sedime stradale che può arrivare anche al raddoppio dello stesso; l'entità dell'intervento deriva dal risultato dell'analisi svolta per singoli tratti stradali mediante studio della traiettoria del mezzo impiegato con l'ingombro di un concio tipo. Dove il mezzo semovente richiede delle traiettorie che vanno oltre la geometria stradale esistente sono stati studiati appositi ampliamenti stradali mirati al superamento dell'impedimento...

Difetto di rilievo del tratto di strada in oggetto e delle relative indicazioni da parte della ditta incaricata dei trasporti Nelle conclusioni della Ditta che in caso di autorizzazione sarebbe incaricata dei trasporti leggiamo testualmente cfr. doc. 259300- PEM C23- R TR001- 01... **la scrivente si ritiene sollevata dalla responsabilità di eventuale infattibilità tecnica dovuta a variazioni del progetto tecnico da parte della Committenza e/o di variazioni della viabilità esaminata.**

Nella medesima relazione in quella che è la versione integrata che indica come data di produzione l'agosto 2024 troviamo 25 figure, manca però quella che prende in considerazione il tratto che dal ponte su Rio sopra indicato sale in località Incher, cfr. la figura 25 arriva fino alla indicazione concettuale della variante di collegamento fra la SP 9 e la località Braia e si ferma proprio a ridosso della zona prospiciente il ponte).

Se ne deve dedurre che la presenza del dirupo, della frana in atto, del Rio e del relativo ponte, non sia stata esplicitata alla ditta incaricata che dichiaratamente non si è fatta carico di un sopralluogo ¹¹ riferendosi esclusivamente alla documentazione presentata dallo studio Bauducco della proponente.

Valutazioni alternative

Il proponente all'interno della relazione Tecnica Proposte alternative alla realizzazione del parco eolico in oggetto cfr. *RELAZIONE PROPOSTE DI ALTERNATIVE AL PARCO all'interno del Quadro Progettuale*, oltre alla possibilità di non effettuare l'intervento in progetto presentato (opzione zero), ha elencato le possibili alternative al progetto, (opzione 2 e 3) senza che risultino riferite in modo specifico e puntuale alle caratteristiche ambientali dell'area.

La suddetta analisi delle alternative di progetto e dell'alternativa zero non è stata affrontata in relazione a quanto indicato dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii).

Nello specifico, il Proponente avrebbe dovuto confrontare più alternative tra le quali scegliere quella migliore, considerando in particolar modo tutti gli aspetti ambientali potenzialmente interessati.

Nella trattazione risulta mancare quindi un'adeguata valutazione della migliore alternativa *“sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta”*, come chiaramente esplicitato nelle Linee Guida SNPA 28/2020 *“VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE”*. - Peraltro l'analisi dell'alternativa zero, cioè la non realizzazione dell'intervento, utile a verificare come il territorio si svilupperebbe senza la messa in opera e la presenza dell'opera medesima, non è stata affrontata in maniera adeguata secondo i criteri ambientali. Il Proponente ad esempio prende in considerazione la resa economica asserendo che la silvicoltura e relativo

¹¹ Cfr nelle conclusioni della relazione di Vernazza Autogru leggiamo di *“...valutazione tecniche effettuata dallo Studio Bauducco e validate da rilievi in situ da questi effettuati...”*, ergo i rilievi in sito parrebbero essere stati effettuati dal solo studio Bauducco

taglio avrebbe una resa economica inferiore a quella che se ne ritrarrebbe dalla realizzazione del parco.

Il proponente però in questa maniera non tiene in debita considerazione gli interessi dell'ambiente e del paesaggio ponendo l'accento prevalente sulla resa economica peraltro, all'evidenza propria e non del territorio. Inoltre occorre tener conto quantomeno della opinabilità della tesi secondo cui il turismo trarrebbe giovamento dalla realizzazione dell'impianto (cfr. osservazioni che sono state rese dalle varie associazioni quali l'Osservatorio dell'Alta Langa , e **dall'Unione Montana Alta Langa che comprende i seguenti Comuni Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Laghe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano.**

Il Proponente non ha previsto una alternativa di localizzazione, in posizione meno impattante rispetto ai crinali di confine tra Liguria e Piemonte,

- Per quanto riguarda lo studio di alternative progettuali relative alla tecnologia utilizzata, il proponente ha considerato come unica opzione di produzione elettrica da fonti rinnovabili, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di pari producibilità elettrica, alternativa non presa in considerazione per la maggiore occupazione di suolo e comunque non ubicata nel territorio, né adeguatamente valutata dal punto di vista tecnico limitandosi a riportare estratti da progetti diversi.
- Per quanto riguarda lo studio di alternative progettuali relative a dimensioni e portata, il proponente ha considerato come unica opzione, un progetto con turbine più numerose di taglia più piccola e con pari producibilità complessiva, che comporterebbe un più grande impatto ambientale e paesaggistico. Anche questa alternativa, non risulta giustificata da indicazioni puntuali quanto ad es. alla scelta del lay out di collocazione. Dall'esame della documentazione prodotta parrebbe risultare che la ratio identificativa della prospettata alternativa sia rinvenibile, non nella ragionevolezza della alternativa, bensì nel maggior impatto paesaggistico rispetto alla soluzione del progetto Montecerchio presentato.

A parere del sottoscritto Ente risulta insufficiente la trattazione delle alternative progettuali, che, come richiesto dalla Commissione PNIEC a cui si rivolge questa osservazione, avrebbe dovuto essere effettuata anche facendo riferimento ad eventuali dettagli rispetto alle esigenze ecologiche e paesaggistiche (cfr. ***alternative sul layout proposto giustificate da indicazioni adeguatamente puntuali quanto all'indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione completa con il progetto presentato e con l'analisi dell'evoluzione naturale delle matrici ambientali in assenza di intervento***).

La mancanza di alternative sul lay out proposto può essere letta in combinato disposto con le conclusioni dello studio anemologico (cfr. *Inoltre si consiglia di approfondire la qualificazione anemometrica ad adeguate altezze dal suolo, tramite misure con tecnologie di Remote Sensing in altri punti dell'impianto, seppur di breve durata, oltre ad una integrazione dello studio (asseverazione bancabile) che comprenda, tra le altre cose, in particolare una analisi specifica delle variabili, la quale con le informazioni disponibili, definisce le incertezze dei processi e delle metodologie applicate, al fine di determinare il valore di produzione atteso dell'impianto con data probabilità (P 75% P 90%) solitamente richiesto per il finanziamento*),

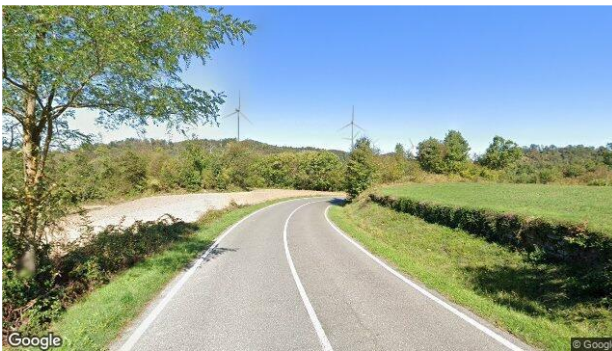
da cui risulta come non siano state fatte indagini su parti dell'impianto diverse dalla piazzola ove si andrebbe a trovare l'AG 4

Fotoinserimenti rilevati negli Elab. del Proponente con riferimento alle alternative

Dal semplice raffronto tra pag. 20 e pag. 21 dell'elaborato in esame, giustapponendo le immagini si può rilevare come risulta che siano state utilizzate

Tanto nel "foto inserimento" di pag. 20

quanto nel fotoinserimento di pag. 21 pale di dimensioni sovrapponibili, in contrasto con la previsione dell'alternativa che prevede, secondo le intenzioni del Proponente, l'utilizzo di un numero maggiore di AG ma di dimensioni ridotte



Da notare come l'altezza delle pale risulti apparentemente la medesima nonostante nel fotogramma di pag. 20 (pale che dovrebbero essere di altezza minore, i raggi siano tutti obliqui e quindi non raggiungano l'estensione in altezza massima percepibile).

Non è chi non veda che una rappresentazione di questo genere fa sì che il confronto sia a tutto vantaggio del progetto soluzione 1 in quanto nell'alternativa come rappresentata avremmo pale della stessa dimensione, ma più numerose.

Parimenti non è chi non veda che la rappresentazione della alternativa proposta non sia (eufemisticamente) corretta. La stessa errata rappresentazione risulta anche a pag. 15-

Rumore

Relazione

Impatto

acustico

22102 EO DE AC R 07 0001 A valutazione di impatto acustico signed

Il sottoscritto ente è ben consapevole che, di norma, ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, tuttavia allo stesso modo è consapevole che devono essere fatte salve - in ogni caso - le conseguenze di legge nell'ipotesi di dichiarazioni che risultino (dalla estrapolazione di dati obiettivi e rilevabili) non corrispondere al vero.. A questo proposito si segnala come sia stata depositata da numerosi sottoscrittori, tra cui il sottoscritto Ente, una segnalazione presso la Procura della Repubblica di Savona, che riguarda anche proprio la documentazione depositata dal Proponente ed afferente la rilevazione della componente Rumore-

Con riferimento specifico alla “*RELAZIONE ACUSTICA ADDENDUM COMUNI DI DEGO CAIRO MONTENOTTE CENGIO*”

In primo luogo occorre evidenziare che il territorio del Comune di Dego non rientri nel sito che dovrebbe essere oggetto di valutazione.

Viene riportata la metodologia normativamente prevista di rilievo e testualmente ades: *posizionamento in prossimità di edifici in un range prestabilito dalla facciata, di norma in corrispondenza di balconi e/o aperture (finestre o porte finestre) e a distanza -inferiore 5 m, altezza del microfono in metri dal suolo ovvero in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore (es. edifici a più piani) etc...*

Nonostante ciò non risulta che la normativa di riferimento sia oggetto del doveroso e scrupoloso rispetto atteso. Di seguito si riportano alcuni elementi:

Tra le norme di riferimento normativo nonostante l'espressa indicazione della regione Liguria non viene riportata il dd Liguria 18/2000.

- Permanere di indicazione del Comune di Dego

Viene riportata come *area oggetto di ricognizione l'areale alle pendici del Monte Cerchio in più comuni Dego, Cairo e Cengio* attestando e confermando un difetto di accuratezza, in quanto, come risulta già segnalato da vari enti in precedenza, il comune di Dego non risulta ricompreso nel territorio su cui è previsto il sito.

- Indicazione di strada nazionale – non presente

Viene riportata la presenza di viabilità di rilevanza nazionale, dato non corrispondente al vero in quanto in loco NON si trovano strade a rilevanza nazionale.

- Difetto di presa in considerazione di recettore abitato

Si allega fotografia di recettore abitato che risulterebbe non considerato dal Proponente e sito nell'area in oggetto in prossimità del ricettore 22. (cfr.all.6)

- In relazione all' adempimento delle modalità prescritte dalla normativa riportata dal medesimo studio

Nonostante l'espressa indicazione della normativa di riferimento che detta precise modalità di rilevazione quali: la indicazione della distanza massima dagli edifici ove effettuare la rilevazione al fine di cogliere il livello acustico percepito dagli occupanti gli edifici (prossimità apertura e indicazione dell'altezza a cui posizionare il rilevatore in caso di esistenza di più

piani), parrebbe che in numerosi casi tale normativa non sia stata applicata. cfr. schede 12, 9, 22 (distanza superiore ai 5 m, no posizionamento ad altezze diverse in relazione ai piani), 15 (idem), 40 (idem), 41 da cui risulta come la rilevazione sia stata effettuata senza seguire dette prescrizioni (a distanza superiore ai 5 metri ad es. tra le case inquadrare nella figura n. 1, quattro si trovano al di sopra della strada a distanza superiore ai 4 metri con viale di ingresso non percorso;

La scheda 41 è esempio (volendo essere eufemistici) della mancanza di accuratezza *rectius* in quanto per un 'intera frazione con una decina di case viene effettuata un'unica misurazione, idem dicasi per la scheda 22 in cui risultano tre edifici distanti tra loro centinaia di metri che sono stati attinti da una unica misurazione. Nella scheda 38 parrebbe trovarsi riprova di come non siano state seguite le indicazioni riportate laddove si vede il rilevatore non a distanza inferiore ai 5 metri non in prossimità delle aperture, non a 4 m da terra, etc.

Commenti tecnici alla Relazione Impatto acustico
22102_EO_DE_AC_R_07_0001_A_valutazione_di_impatto_acustico_signed

- 1- I valori indicati nelle schede di rilevazione inquinamento acustico tipo 4, risultano riportare per i recettori dal 22 al 35 un **rilevamento fatto in data successiva rispetto alla prima emissione della relazione** e specificatamente dalle rilevazioni riportate in tabella da pag. 24 a pag.38 del documento in oggetto.
- 2- **Non sono presenti grafici delle registrazioni che diano evidenza** della data, delle emissioni sonore legate al tempo, come invece è consuetudine fare (si veda il seguente esempio estratto da analoga relazione):

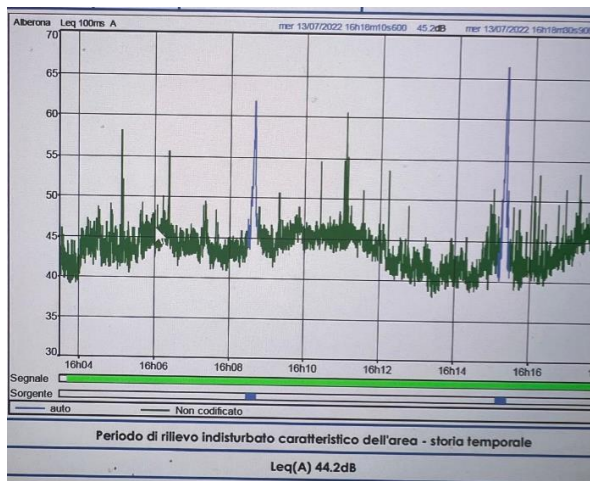


Figura 1: Immagine di come si dovrebbe presentare una reale misura acustica

- 3- Le tabelle di rilevamento del clima acustico presenti nella prima emissione della relazione in oggetto (data luglio 2023), risultano essere le stesse riportate nella seconda emissione (data luglio 2024) e risultano non corrispondono in alcun modo con le schede di rilevazione del punto

- 1 da pag.24 a pag.38. Questo si evince dal fatto che le schede di rilevazione dei recettori dal 22 al 35 sono datate febbraio 2024, mentre le altre febbraio 2023.
- 4- I rilevamenti da pag.24 a pag.38 riportano misurazioni notturne e diurne, con 5 diverse classi di vento. Si evidenzia l'incongruità di questi valori con quanto riportato nelle schede di rilevazione inquinamento acustico tipo 4, dove il vento misurato per tutti i 41 recettori è sempre compreso nell'intervallo tra 3,1÷3,3 m/s, senza alcuna variazione.
- 5- I rilevamenti da pag.24 a pag.38 riportano misurazioni notturne e diurne. Si evidenzia la risultante incongruità di questi valori con quanto riportato nelle schede di rilevazione inquinamento acustico tipo 4, dove le misurazioni sono notturne per soli 4 recettori su 41. Risultano mancare le misure diurne per questi 4 recettori e risultano manca le misure notturne per i rimanenti 37 recettori. Questi rilevamenti non sono risultano allineati con quanto dichiarato e con quanto richiesto dalla normativa vigente.
- 6- In merito alle misure dichiarate nelle schede di rilevazione inquinamento acustico tipo 4, ben 39 recettori su 41 totali riportano valori di $La_{max} > 70\text{dB}$ (livello sonoro massimo raggiunto durante tutta la durata della misura). Nello specifico si prenda il valore di La_{max} rilevato per il recettore 38, misurazione fatta sulla strada di percorrenza come da immagine seguente, riporta **$La_{max} = 78,8\text{ dB}$** :



Figura 2: Recettore 38 con immagine dello strumento sulla strada di percorrenza

Rimane del tutto incomprensibile come per tutti gli altri recettori, lontani da vie di percorrenza ed addirittura siti in aree isolate, prive di abitazioni e soprattutto esenti da traffico, abbiano valori di La_{max} analoghi, anche nei casi in cui gli orari di rilevamento sono precedenti all'alba. Questo potrebbe supportare la tesi che i dati risultino attendibili.

I valori riportati di La_{eq} riportati in ciascuna delle schede di rilevazione inquinamento acustico tipo 4, possono essere ritrovati nel riepilogo dei valori da pag.24 a pag.38, ma nella classe di vento non corrispondente alle misurazioni. Le misurazioni sono dichiarate tutte nell'intervallo 3,1÷3,3 m/s, ma i valori nelle tabelle tra le pag.24 e pag.38 sono indicati per la classe di vento 1÷2 m/s.

- 7- Nelle schede di rilevazione inquinamento acustico tipo 4, viene citato l'utilizzo dello strumento **HD 2110 con S.I.T. 124 del 13/02/2022**, il cui **certificato di taratura non risulta presente nella relazione** in oggetto. Pertanto, le misure ad esso associate non sono supportate da idoneo certificato e quindi risulta che **non possano essere considerate attendibili**.

Impatti paesaggistici

Analisi del
22102_EO_DE_SIA_D_03_0090_B_Fotomontaggi_parco_Montecerchio_nei_diversi_cicli_stagionali-signed

Sia il sottoscritto Ente sia gli altri Enti interessati in primis la Regione Piemonte hanno rappresentato come gli impatti paesaggistici non fossero stati “sufficientemente analizzati”.

Dall’analisi del documento di cui in epigrafe, si evince come la rappresentazione grafica e nello specifico i fotomontaggi del parco eolico nei diversi cicli stagionali, **non risultino essere rappresentativi della reale altezza degli aerogeneratori**. Si veda come esempio la seguente trattazione che si concentra sugli aerogeneratori 6 e 7.

Dalle curve di livello riportate nel documento **22102_EO_DE_CI_D_08_0024_B_Planimetria_curvelivello_turb_6-7_sdp-signed** si evince facilmente mediante differenza tra le curve di livello e l’altezza della collina rispetto ai prati sottostanti, che l’aerogeneratore AG7 è di **80 m**.

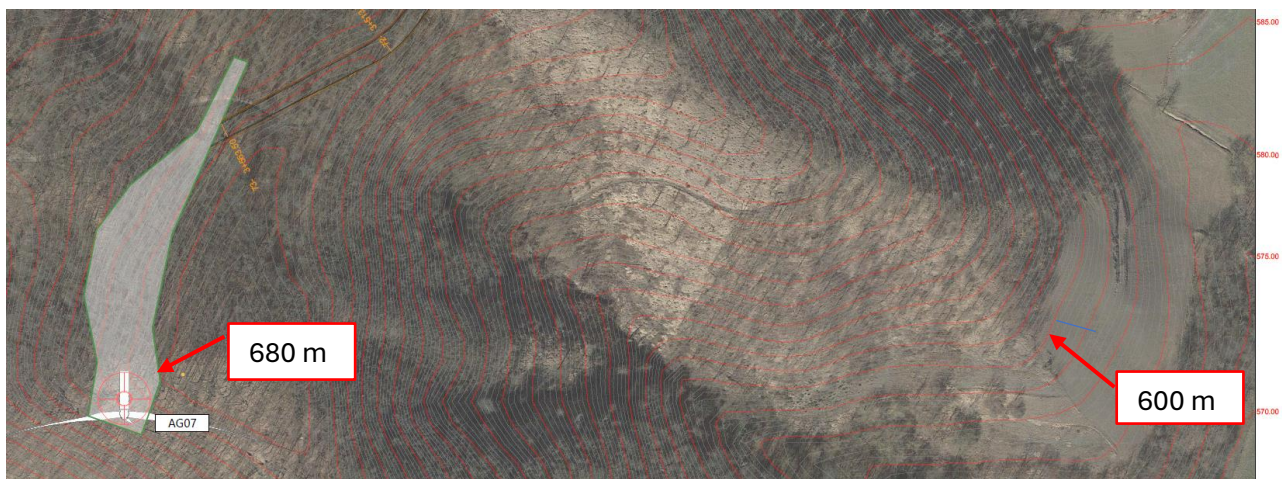


Figura 3: Curve di livello per Aerogeneratore 7. Differenza di altezza rispetto ai prati sottostanti equivalente ad 80 m.

Riportando la misura rilevata nel documento **22102_EO_DE_GN_D_03_0012_A_Analisi_di_impatto_visivo-signed** si evince che l’altezza dell’aerogeneratore non risulti assolutamente proporzionale alla misura rilevata dalle curve di livello e quindi **l’elaborato prodotto da Windtek non risulta rappresentativo**.

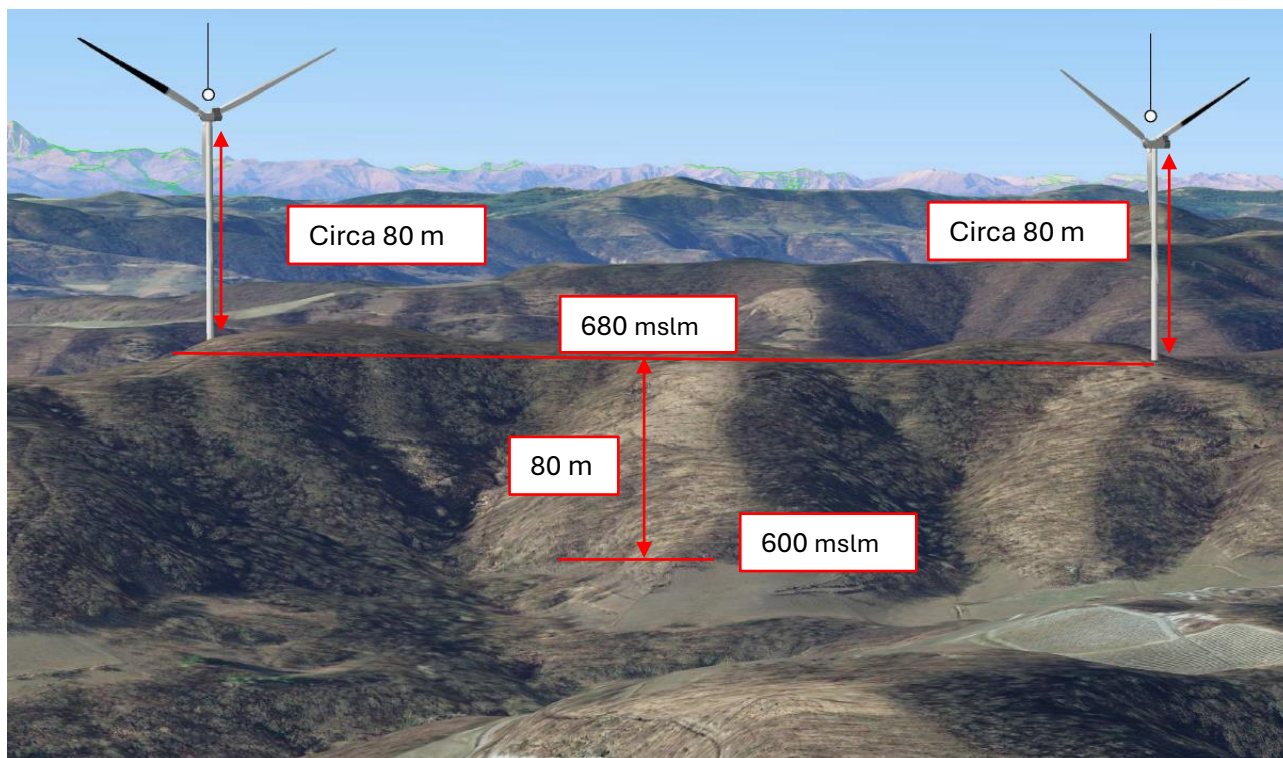


Figura 4: Comparazione della misura rilevata tra le curve di livello, ovvero 80 m e la rappresentazione grafica proposta di Windtek. Le pale al rotore in realtà misurano 125 m e non 80 come sembrerebbe nella rappresentazione grafica.

Come si può notare, gli aerogeneratori sono stati rappresentati con una altezza che corrisponderebbe ad 80 m all'asse della girante, **quando invece l'altezza reale al rotore della pala è di 125 m**, come si evince dalla scheda tecnica della macchina Vestas V162.

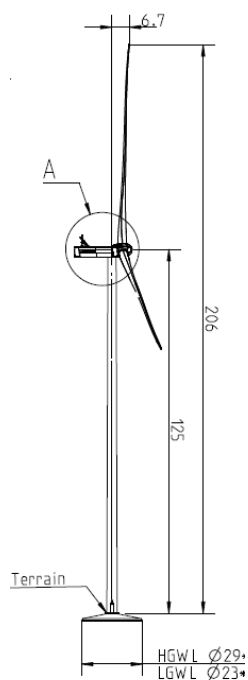


Figura 5: Estratto dal documento 22102_EO_DE_GN_DS_12_0001_B_Scheda_tecnica_turbina_V162-signed

Quanto descritto sopra è ancora più evidente se si prende in considerazione il documento 22102_EO_DE_SIA_D_03_0090_B_Fotomontaggi_parco_Montecerchio_nei_diversi_cicli_stagionali-signed. Si prenda in esame la prospettiva rappresentata per gli aerogeneratori AG7 ed AG6 al punto di scatto 3.

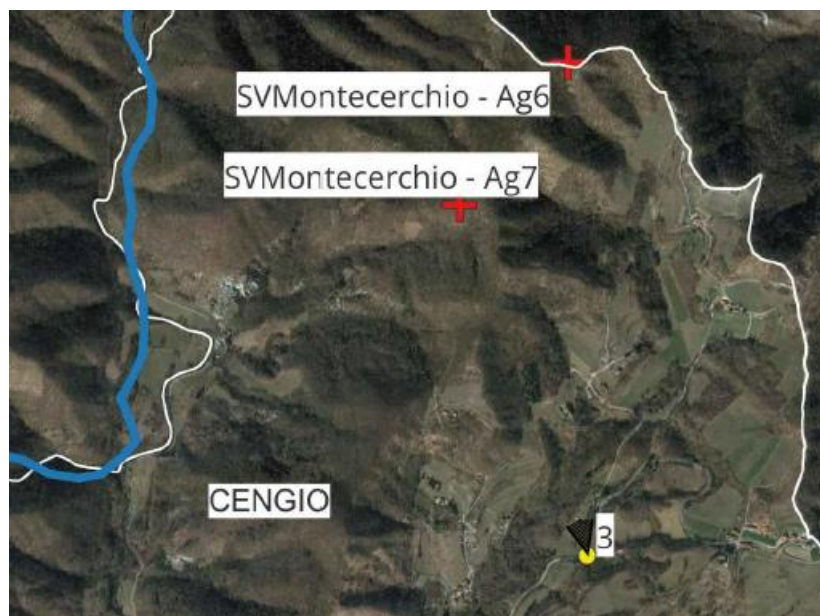


Figura 6: Punto di scatto 3 degli aerogeneratori AG7 ed AG6

La distanza di questo oggetto dal punto di scatto è di 1120 m, mentre la differenza di altezza della collina mediante l'ausilio ancora una volta delle curve di livello può essere stimata in 100 m.

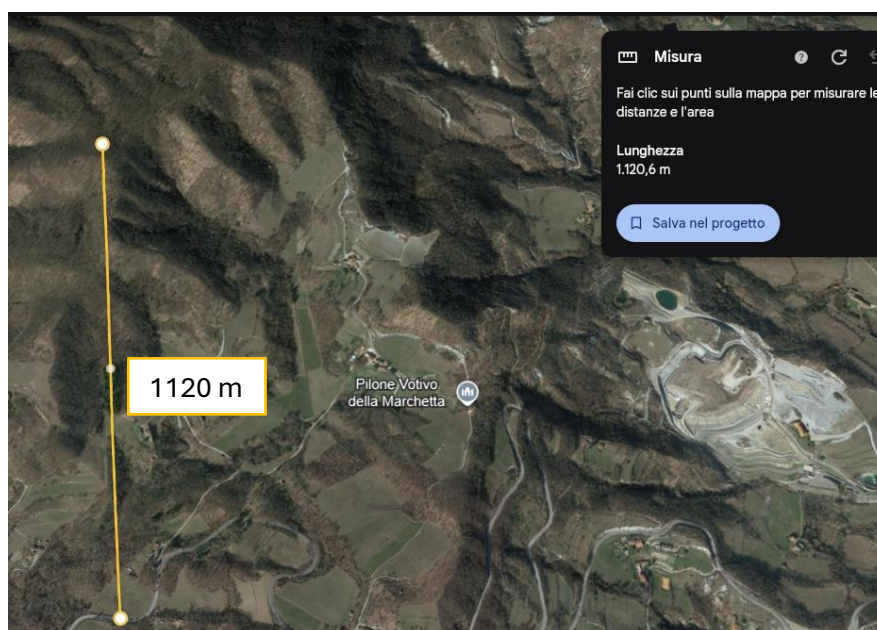


Figura 7: Misura della distanza dell' AG7 dal punto 3 di scatto.



Figura 8: Indicazione dell'altezza della collina rilevata dalle curve di livello. Come si può notare 100 m non corrispondono assolutamente con la prospettiva che è stata proposta nel documento di Windtek.

La rappresentazione grafica proposta da Windtek risulta non corrispondere **con le reali proporzioni degli aerogeneratori**. Nello specifico gli aerogeneratori sembra siano stati rappresentati con una altezza di circa la metà rispetto a quella reale. Di seguito si fornisce a titolo indicativo quella che dovrebbe essere la reale prospettiva degli aerogeneratori visti dal punto di scatto n.3.



Figura 9: Rappresentazione grafica degli AG7 e AG6 in inverno dal punto di scatto 3.



Figura 10: Rappresentazione grafica degli AG7 e AG6 in autunno dal punto di scatto 3.



Figura 11: Rappresentazione grafica degli AG7 e AG6 in primavera dal punto di scatto 3.

Si evidenzia come nel fotomontaggio proposto per il mese primaverile il proponente paia aver inteso coprire il più possibile l'aerogeneratore 7 dietro alle fronde dell'albero in primo piano. Questo è particolarmente evidente se si confronta l'immagine rappresentativa del mese estivo con quella primaverile. Come si può notare il volume vegetativo dell'albero (un frassino per chi non la conoscesse),

risulterebbe intenzionalmente ingrandito sino a coprire in gran parte l'AG7. Come è noto, i frassini non cambiano le foglie durante l'estate, pertanto l'immagine non pare risultare rappresentativa di quella che sarà la reale prospettiva visiva di quella posizione.



Figura 12: Rappresentazione grafica degli AG7 e AG6 in estate dal punto di scatto 3.

Conclusione:

Da quanto si evince nella presente trattazione è evidente che i seguenti documenti, riportanti elaborazioni grafiche e prospettiche possano risultare fuorvianti circa le reali dimensioni degli aerogeneratori.

- 22102_EO_DE_SIA_D_03_0090_B_Fotomontaggi_parco_Montecerchio_nei_diversi_cicli_stagionali-signed
- 22102_EO_DE_GN_D_03_0012_A_Analisi_di_impatto_visivo-signed

mitigazioni compensazioni

Omessa risposta e presa in considerazione delle richieste della Regione Piemonte

La regione Piemonte ha fatto presente inoltre che ai sensi del punto 3.2.3 dell'Allegato al DPCM 12 /12/2005 fermo restando che devono essere preferite le soluzioni progettuali che determinino i minori problemi di compatibilità paesaggistica, gli elaborati progettuali devono indicare le opere di mitigazione previste sia visive, sia ambientali ed evidenziare gli effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati, e in tal caso proporre eventuali misure di compensazione sempre necessarie per interventi di grande incidenza come quelli in progetto,

si ritiene che gli impianti eolici in progetto per i loro stessi caratteristiche dimensionali comportino effetti negativi che non possono essere mitigati, pertanto la relazione paesaggistica deve individuare opportune misure di compensazione paesaggistica, analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi. Si rammenta che le opere di compensazione possono essere effettuate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, o in altre aree in accordo con le amministrazioni comunali interessate dai lavori in progetto.

Nel caso di specie come riportato sopra la previsione di opere di compensazione è stata assolutamente incongrua senza accordo di sorta con le amministrazioni comunali interessate. Valutata la documentazione presentata, all'esito delle verifiche effettuate e soprattutto della consistenza del patrimonio forestale (boschi), agricolo (campi coltivati), paesaggistico (crinali di confine con Alta Langa etc., incisi non solo dagli aerogeneratori ma dalle opere connesse, risultano fortemente deficitarie (per usare un eufemismo) le misure di compensazione – mitigazione.

Risultano infatti del tutto incongrue rispetto alla componente incisa¹², nonché non adeguatamente e non sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio.

Le misure compensative proposte inoltre non sono inidonee a svolgere alcun ruolo di mitigazione e compensazione ambientale proprio della valutazione in corso, in un contesto morfologico naturalistico di particolare variabilità e complessità come quello che occupa.

Misure di mitigazione

Non risultano previsti reimpianti nonostante l'elevato numero di alberi espiantati e/o comunque da eliminare, consideriamo che quantomeno in progetti simili solo a questo specifico riguardo si prevede come misura di mitigazione il reimpianto di almeno il doppio delle piante espiantate.

Le uniche messe a dimora previste previsti oltre all'idrosemina sono le ginestre dei carbonai definite piante pioniere però mancano i riferimenti delle particelle catastali per la realizzazione della messa a dimora, ubicate in corrispondenza o nelle vicinanze della realizzazione delle opere. Non solo ma si legge Dove le condizioni stazionali sono favorevoli sia per presenza di substrato sia per pendenze adatte, difettano di conseguenza elementi identificativi che permettano di inferire quantità e ubicazione della messa a dimora.

Viminate e palizzate

Il proponente rileva che le viminate o palizzate non sono utilizzabili negli interventi di sistemazione dei versanti con pendenza pari o superiore al 30% - ricordiamo che per quanto riguarda la strada di accesso rectius la mulattiera sentiero che si diparte alla fine del tratto di

asfalto in uscita da località Braia, il versante destro a salire risulta avere una pendenza in prevalenza superiore ai 30 35 °.

Il proponente anziché proporre soluzioni alternative e/o comunque verificate e/o adattabili ai versanti in oggetto si limita a riportare una definizione tratta dall'Atlante delle opere di sistemazione dei versanti.

Risulta pertanto assolutamente carente tutta la parte relativa non solo alla messa in opera nel caso concreto, ma prima ancora alla scelta di utilizzo di vimate e/o fascinate anche alla scelta.

Non risulta documentata la pendenza dei versanti in maniera esaustiva e fruibile

Non risulta alcun progetto con sufficiente grado di dettaglio.

Non risulta alcuna simulazione post operam .

Terre rinforzate

Anche per questa misura di mitigazione non si rinvencono elaborati planimetrici che permettano di individuare le porzioni interessate, l'estensione, l'applicazione specifica della misura in opera etc .

misure di compensazione

Viali tagliafuoco

Anche in questo caso la documentazione presentata non consente di inferire con sufficiente dettaglio la misura di mitigazione rectius compensazione prevista. Da notare che il proponente considera misura di compensazione i viali tagliafuoco, quando, in presenza delle specifiche indicazioni che sarebbero richieste (e nel caso di specie non fornite) potrebbero al più essere considerate misure di mitigazioni.

Il proponente si limita a riportare un passo della L.R. 1999 n. 4 in cui vengono descritti (in maniera necessariamente astratta trattandosi di una norma) i viali tagliafuoco.

Il proponente senza motivare la previsione di tale opera di mitigazione, si limita a prevederla in maniera generica senza neppure l'indicazione delle particelle catastali su cui andrebbe a collocare tali viali.

Occorre rilevare con specifico riferimento a tale misura di mitigazione come, laddove non sia assistita come in questo caso da una causa storico ambientale specifica, tale misura lungi dal mitigare potrebbe implementare il danno ambientale, mediante "taglio selettivo o raso della vegetazione" laddove è incalcolabile ed invero non calcolato il taglio della vegetazione anche arborea che comporterebbe il progetto in analisi.

Parco del Vento

La lunga e formalmente apprezzabile illustrazione sui benefici (che risultano invero astratti, soggettivi ed ipotetici) che riguardano il turismo del vento non viene accompagnata da obiettivi

tangibili misure di compensazione. Ne risulta che prima che generica, la misura compensativa è ontologicamente insussistente come tale.

Compensazione per chiroterofauna

Parimenti significativa della natura bagatellare delle previste misure compensative è la previsione di *intercapedini nel ponte di nuova costruzione per favorire l'insediamento di chiroteri*.

interferenza radar metereologici

Anche in questo caso parrebbe difetta una risposta che non sia una presa in carico apparente.

Invero leggiamo testualmente nelle conclusioni presentate dal tecnico del Proponente: *“Per quanto riguarda la interferenza la evidenziata dall'AGENZIA Regionale con i radar metereologici dalla stessa gestiti che si verrebbe a determinare con la realizzazione del parco eolico in questione,*

Al termine dell'analisi viene dimostrato che l'impatto dipende fortemente dalla disposizione geometrica di turbine e Radar, ovvero dall'angolo di elevazione con cui la turbina viene vista dal radar e dalla distanza, nonché dalla dimensione e dal numero di turbine. Si osserva che la condizione peggiore sarebbe quella di un parco eolico nella linea di vista tra Radar e target (idrometeore); viceversa, allontanandosi da questa condizione la riflettività della turbina si ridurrebbe di diversi ordini di grandezza, andando a eguagliare quella di altri riflettori terrestri”.

In altri termini viene osservato come l'impatto dipenda dalla posizione e dal numero delle turbine in combinato disposto con la posizione del radar. Invero si tratta di un dato che potremmo definire prevedibile in maniera quasi lapalissiana, è chiaro che la interferenza in oggetto dipenda da variabile quali le dimensioni delle pale e la rispettiva collocazione rispetto al radar;

meno scontato e per nulla affrontato (e di conseguenza neppure risolto) è il tema di come e quanto interferiscano in concreto con il radar indicato, le 7 turbine delle dimensioni indicate in progetto come dislocate sul territorio in ragione del progetto,

e soprattutto in caso di interferenza se e come possa essere risolto da Windtek (chiaramente non si può chiedere la soluzione all'AGENZIA REGIONALE) il problema.

Non appare debitamente affrontata la questione surriportata, al contrario la documentazione del Proponente parrebbe limitarsi a prospettare quale sarebbe la condizione peggiore...

22102_EO_DE_GN_R_09_0017_B_Integrazione_Regione_Piemonte-signed

COMMENTO TECNICO DELL'ING. BOLLA MARCO In riferimento alle risposte alle osservazioni sostenute dalla ditta Windtek mediante il documento in oggetto si evidenzia quanto segue:

L'agenzia regionale evidenziava l'interferenza del Parco Eolico Monte Cerchio con i radar meteorologici. La risposta inclusa nel documento in oggetto è una nota tecnica informativa, con elementi utili alla valutazione dell'impatto delle turbine sui sistemi Radar. Si conclude che questa interferenza dipende dall'angolo di elevazione con cui la turbina viene vista dal Radar, dalla distanza e dal numero di turbine. Si attesta inoltre che

la condizione peggiore, si otterrebbe nel caso in cui il parco eolico si trovasse in linea di vista tra Radar e target (idrometeore). **Questa conclusione non smentisce in nessun modo che questo mastodontico Parco Eolico Monte Cerchio, la cui altezza delle pale sfiora quasi i 1000 metri di altezza sul livello del mare possa essere fonte di disturbo per i sistemi radar.**

Si evidenzia inoltre che **il caso peggiore**, ovvero che il parco eolico si trovi in linea di vista tra Radar e target **non sia da escludere**, in quanto il Radar più vicino e collocato sul Monte Sette Pani (SV), dista dal parco eolico solamente **18 km**, ed è perfettamente allineato con la traiettoria di arrivo delle perturbazioni.

Per maggior chiarezza, si veda il seguente schema e relativa didascalia:

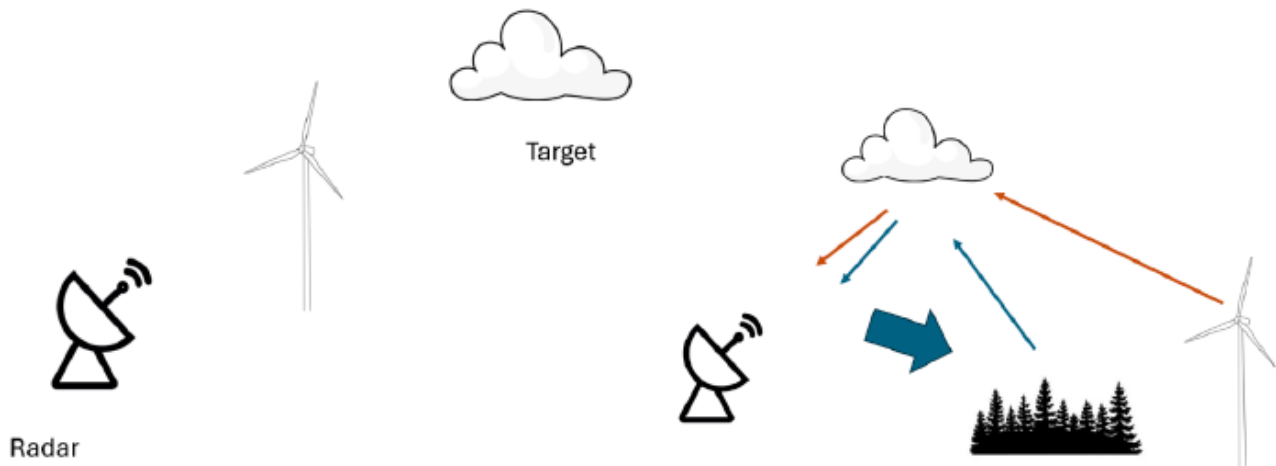


Figura 13: A sinistra il target disturbante (Parco Eolico Montecerchio) si frappone al target di interesse (perturbazione). A destra, due target disturbanti agiscono in due modi: riflettendo l'onda Radar in direzione del Radar stesso, ma anche in direzione del Target, che, come tale, viene illuminato da un riflesso spurio.

OSSERVAZIONI TECNICHE ING. MARCO BOLLA

Il **radar meteorologico** è uno strumento per l'osservazione delle nubi e delle precipitazioni. L'onda elettromagnetica emessa dal radar sotto forma di impulsi viene retro diffusa dalle nubi, che costituiscono il bersaglio meteorologico. La misura della potenza e della fase (radar Doppler) della radiazione ricevuta dal radar permette di caratterizzare la natura del bersaglio meteorologico. In particolare la misura di potenza, che viene quantificata per mezzo dell'unità logaritmica dBZ (riflettività radar), risulta legata alla quantità d'acqua presente nella nube, mentre la misura della fase permette di ricavare un'informazione legata alla velocità di spostamento della nube.

I principali prodotti per attività di monitoraggio meteorologico sono i campi di stima dell'intensità della precipitazione al suolo ed il tipo di precipitazione (pioggia, neve, pioggia mista a neve). I dati rilevati dal radar **comprendono gli echi dovuti ai bersagli meteorologici** (nubi), ma anche a **bersagli non meteorologici (es. edifici, montagne, parchi eolici), indicati in generale con il termine clutter**. Il primo step dell'elaborazione in tempo reale dei dati consiste quindi nel riconoscere ed isolare i dati riconducibili a clutter nel volume polare. I dati vengono successivamente corretti per l'attenuazione del segnale dovuta a nubi e precipitazioni, per mezzo di algoritmi che sfruttano le capacità polarimetriche del radar, in particolare la variazione differenziale di fase (Hubbert and Bringi, 1995).

Le lame rotanti delle pale eoliche del Parco Eolico Monte Cerchio **possono influenzare pesantemente il fascio radar**. Risulta che quando sono in movimento, l'eco da esse generato sarà "visto" dal radar con una certa

velocità e **frainteso come un'eventuale precipitazione**. **Maggiore è la vicinanza del parco eolico al radar, più forte sarà il segnale di ritorno al radar.**

In alcuni casi questo falso positivo può essere così rilevante da poter essere frainteso addirittura per una TVS, Tornado Vortex Signature.

Come altre strutture che si trovino in prossimità del fascio, anche per le pale eoliche il segnale di ritorno **può condurre a una sottostima.**

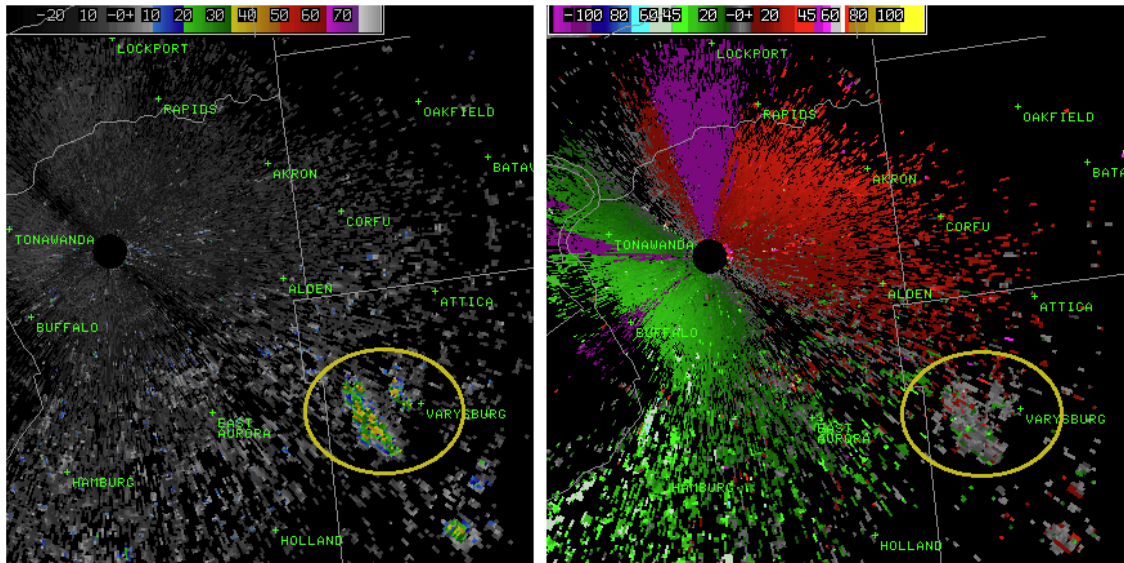


Figura 14: Pattern di riflettività, a sinistra e velocità radiale a destra. Entrambi rilevati a Sud Est di un radar della rete NEXRAD. Nel cerchio in giallo, **il falso eco generato da un parco eolico.**

Arpa Piemonte gestisce il radar di **Bric della Croce (TO)** posto a 79 km dal parco eolico e, in collaborazione con Regione Liguria, il radar di **Monte Settepani (SV)** posto a soli 18 km dall'**Aerogeneratore 7 del Parco Eolico Monte Cerchio**. Entrambi i sistemi sono di tipo Doppler e polarimetrici. I radar effettuano una scansione di tipo volumetrico ogni 5 minuti. Il volume risultante delle scansioni in formato polare (distanza, azimuth, elevazione) viene inviato al Centro Funzionale per le successive elaborazioni.

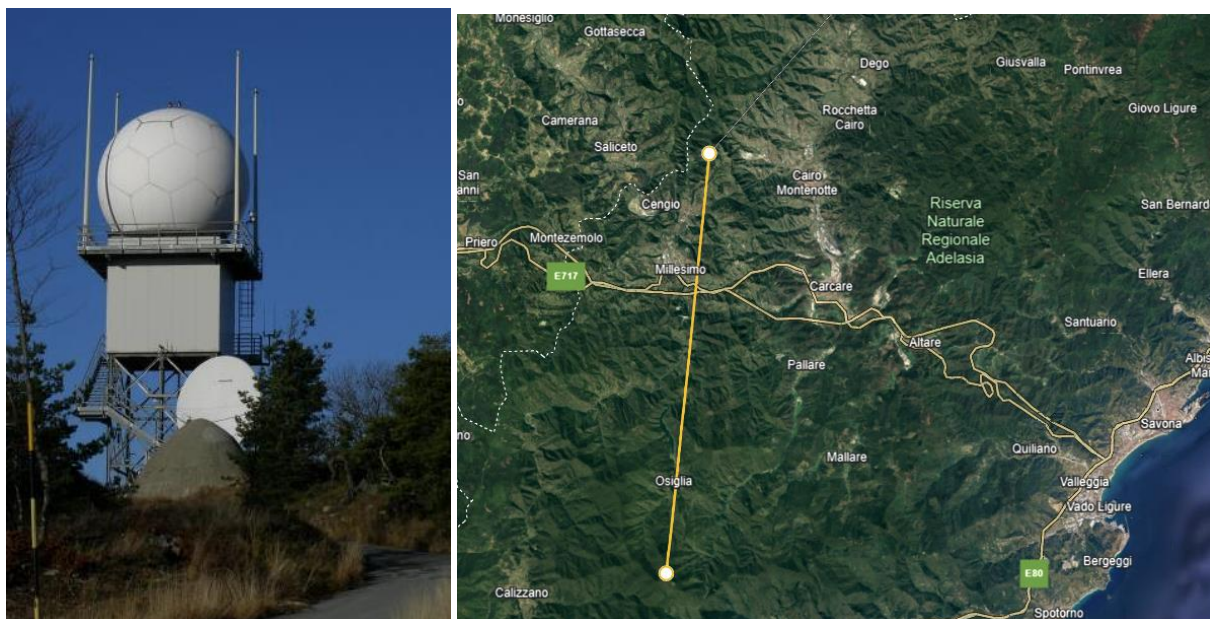


Figura 15: Radar Monte Settepani (SV), posto a circa 18 km da Aerogeneratore 7

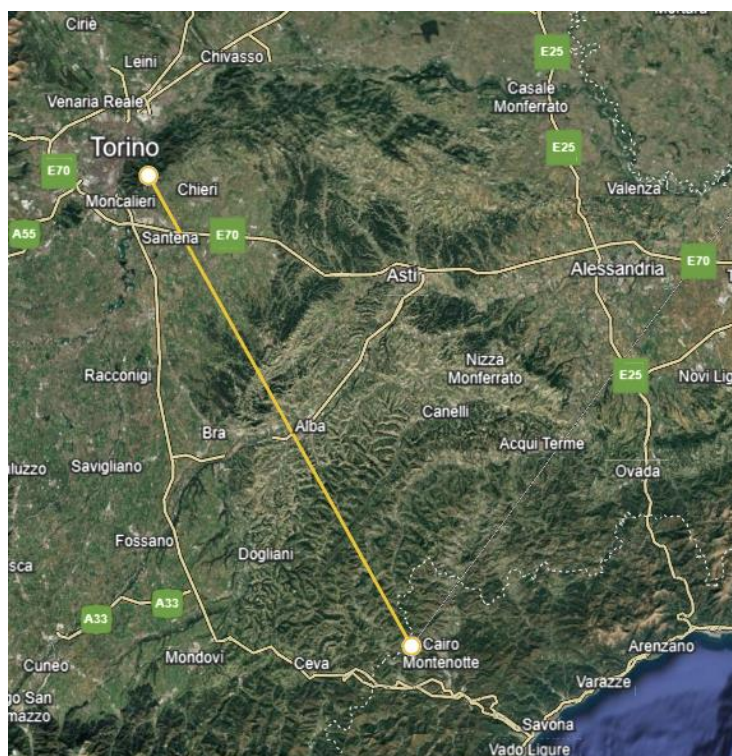


Figura 16: Radar Bric della Croce (TO), posto a circa 79 km da Aerogeneratore 7

Il parco Eolico Monte Cerchio, come illustrato nella seguente immagine, si **frappone tra i due Radar gestiti da Arpa Piemonte**, in quello che è un noto corridoio delle perturbazioni provenienti dal nord-ovest della penisola. Questo per sottolineare che il disturbo generato ai Radar dall'installazione del parco eolico porterà a falsi eco e quindi a disturbare l'analisi dei dati per la correttezza delle previsioni meteorologiche.

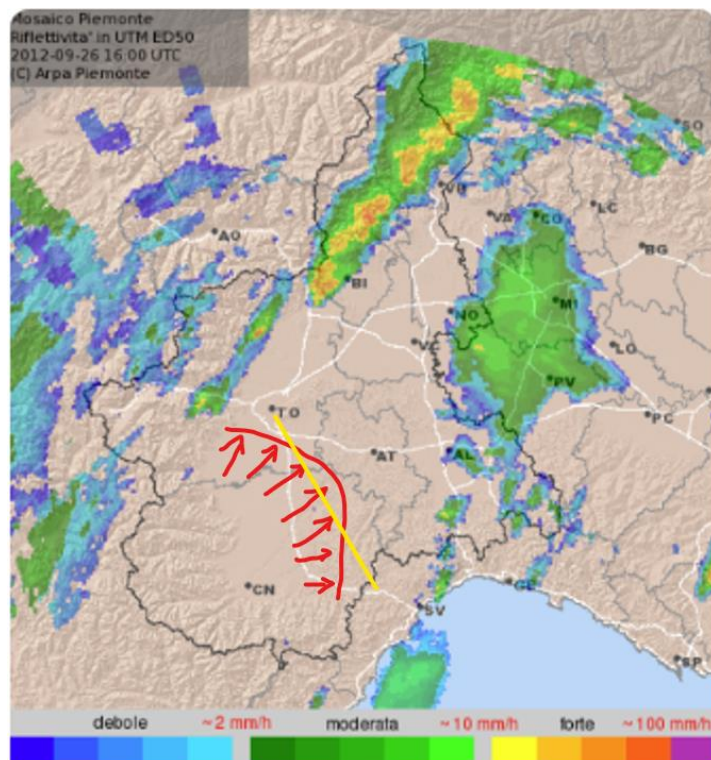


Figura 17: Frapposizione del Parco Eolico Monte Cerchio con i due Radar gestiti da Arpa Piemonte.

Conclusioni:

Dalle analisi di cui sopra si evidenzia come la trattazione da parte di Windtek dell'argomento, non risulti esaustiva. Il rischio che **l'impianto comporti un disturbo ai radar meteorologici è reale**, come evidenziato dall'agenzia regionale e come trattato nella presente analisi. Il proponente avrebbe dovuto condurre studi più approfonditi e nel caso di confermata interferenza il progetto avrebbe dovuto essere annullato e/o completamente rivisto in termini di fattibilità.

ING. Marco Bolla

Parimenti non risultano debitamente ed idoneamente risolte le seguenti questioni – richieste formulate dalla Regione Piemonte **Possibilità di escludere l'innescò di fenomeni gravitativi di tipo traslazionale planare di ampie dimensione dell'area interessata, Verifica di stabilità della scarpate nelle condizioni ante e post operam , a recuperi ambientali e vegetazionali**.

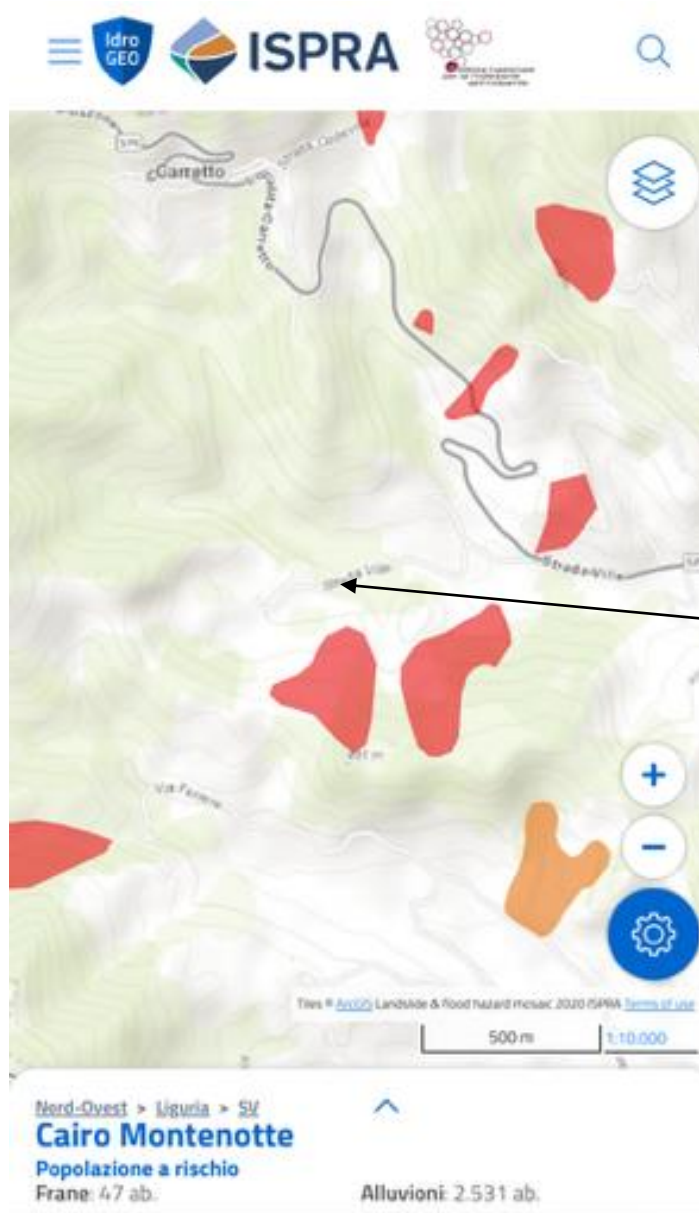
Conclusioni

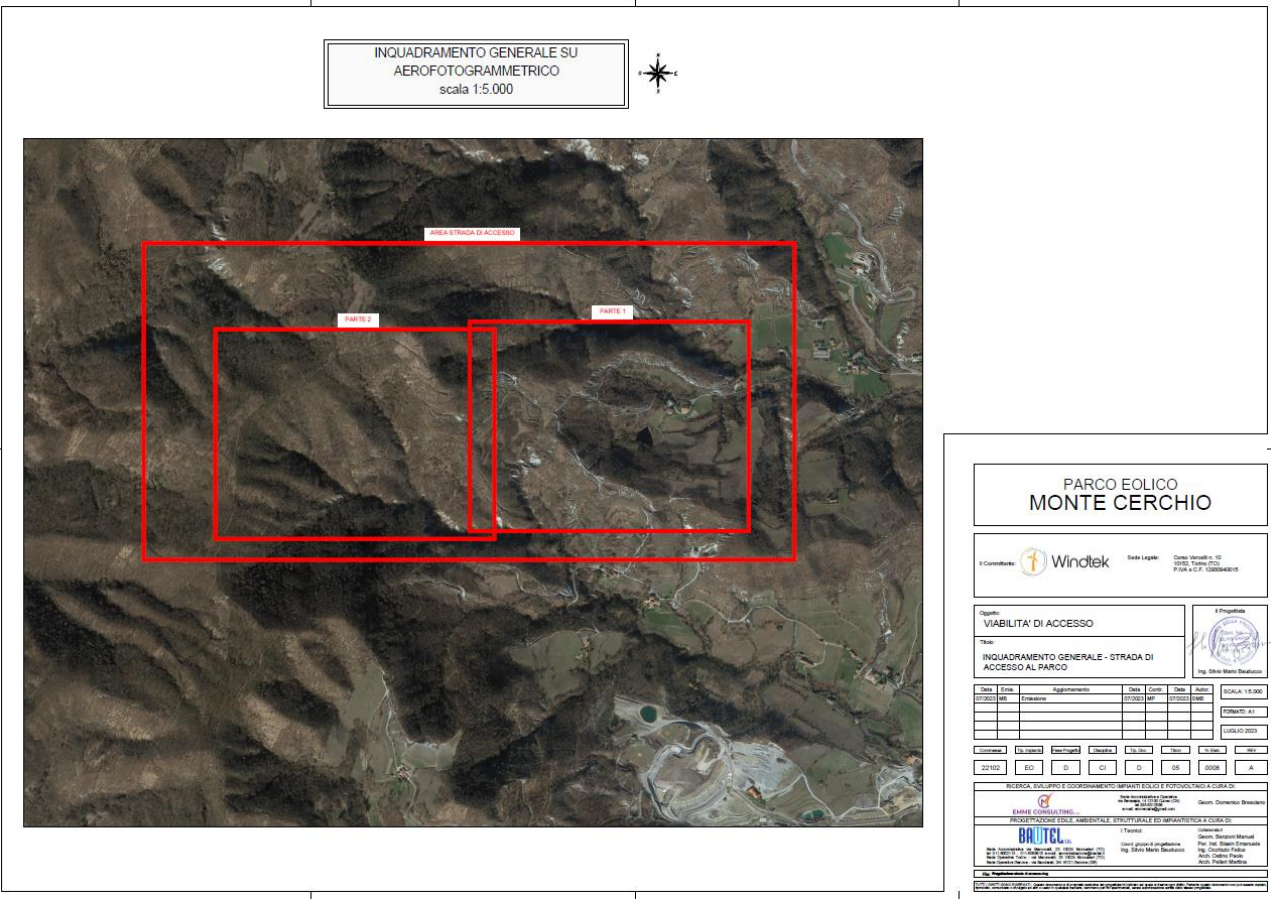
Per tutto quanto sopra segnalato ed indicato lo scrivente Ente così come rappresentato, non può che ribadire la propria motivata contrarietà al progetto in esame, contrarietà che risulta non superata ma anzi ulteriormente fondata dalla documentazione integrativa non rinvenuta o comunque non idonea.

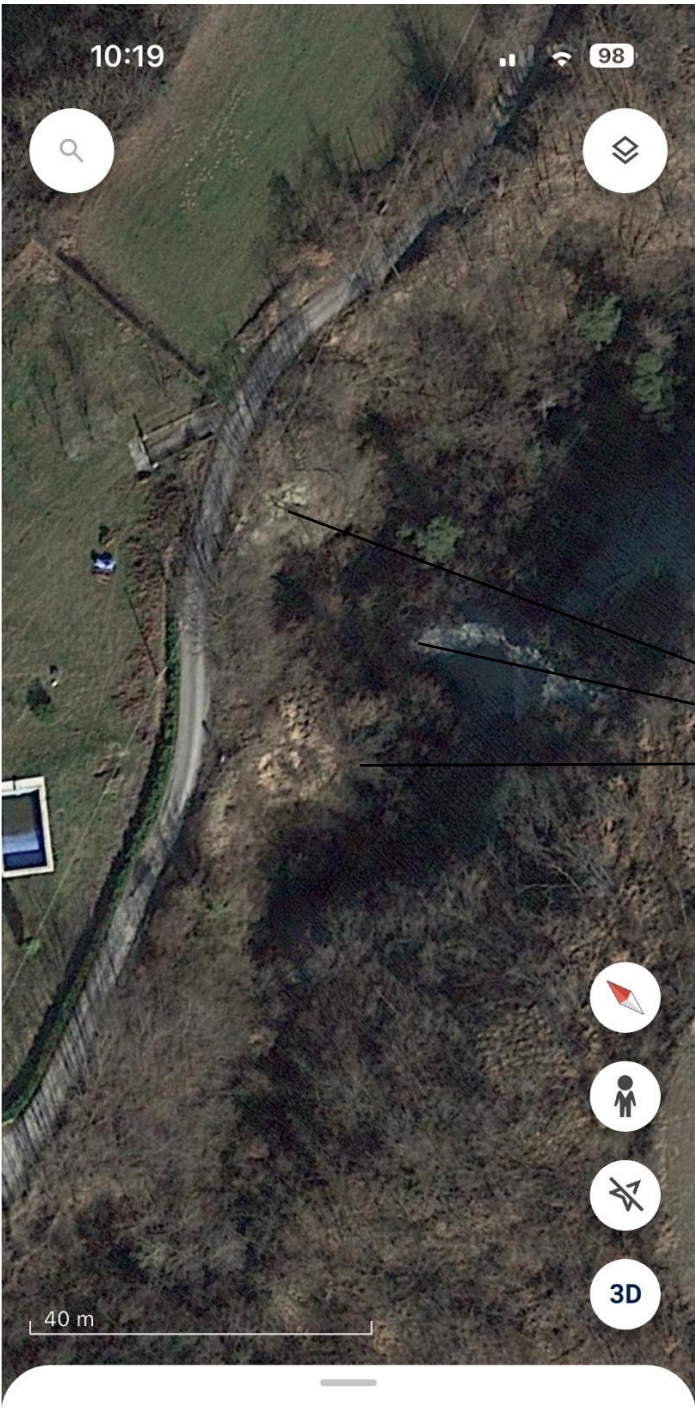
Con osservanza

_____, lì

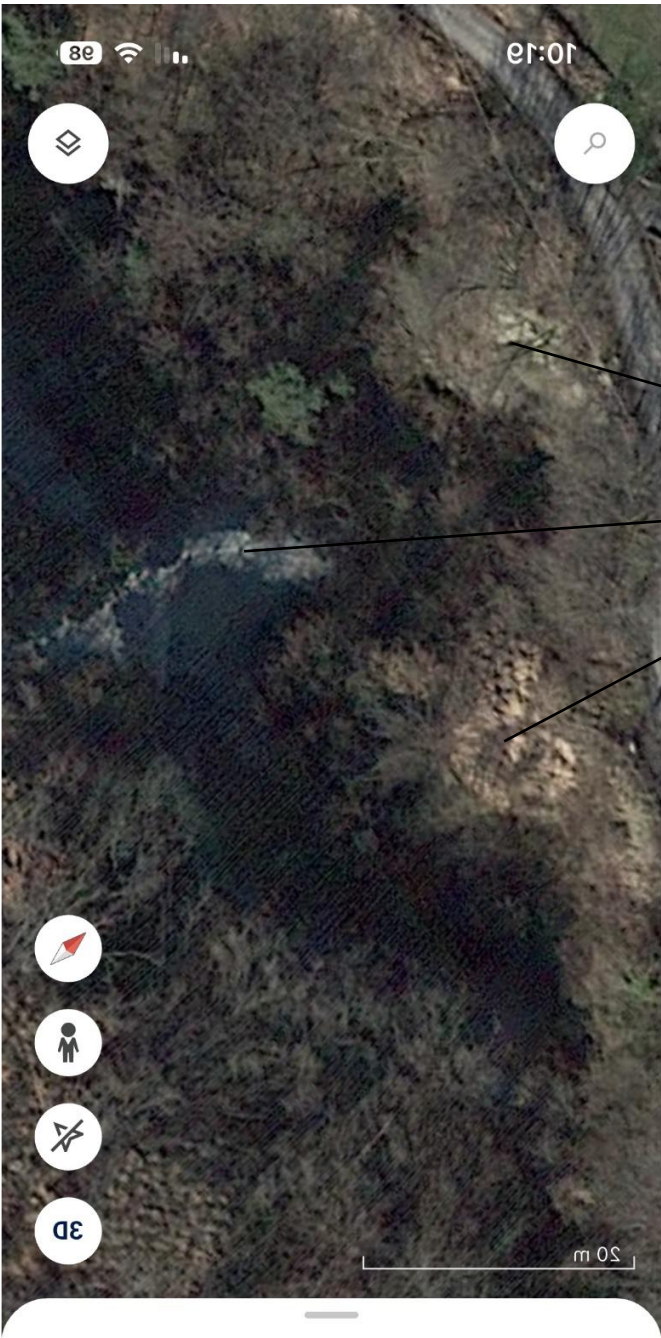
IL SINDACO



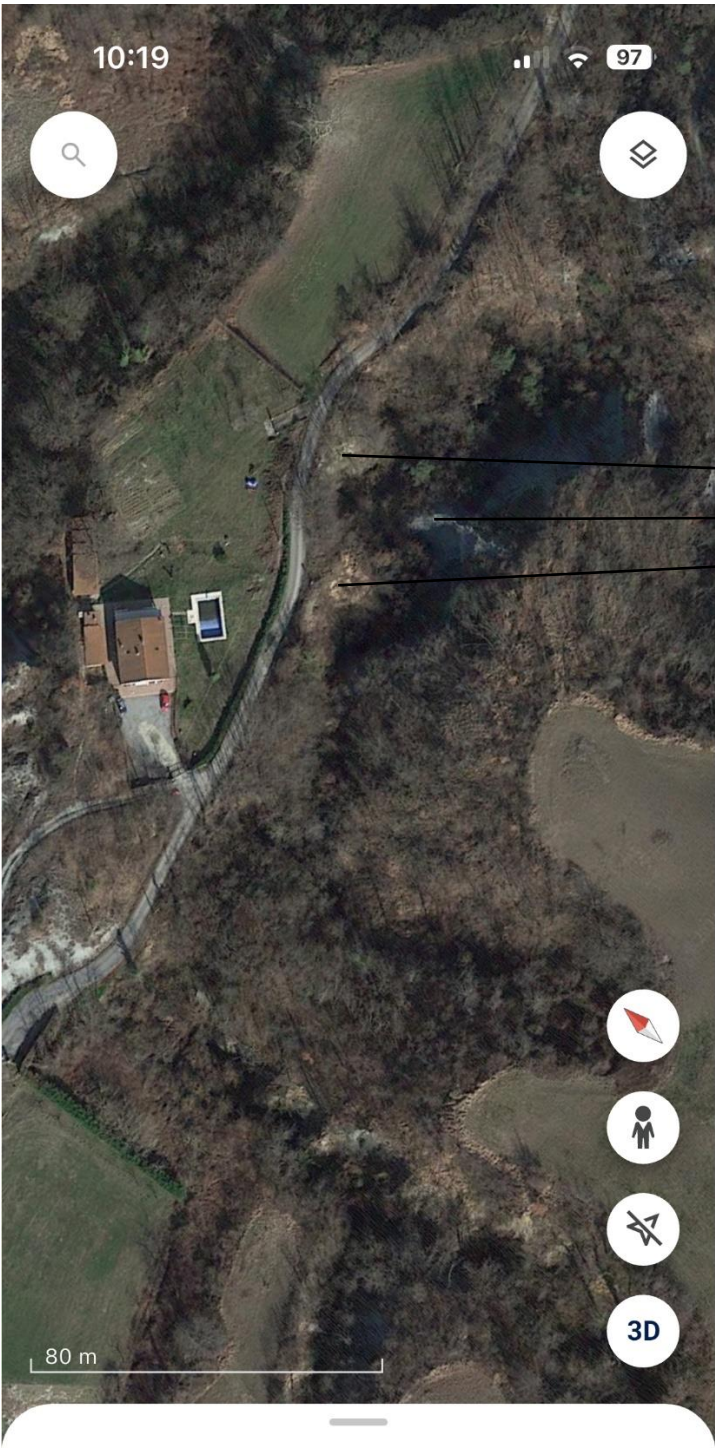




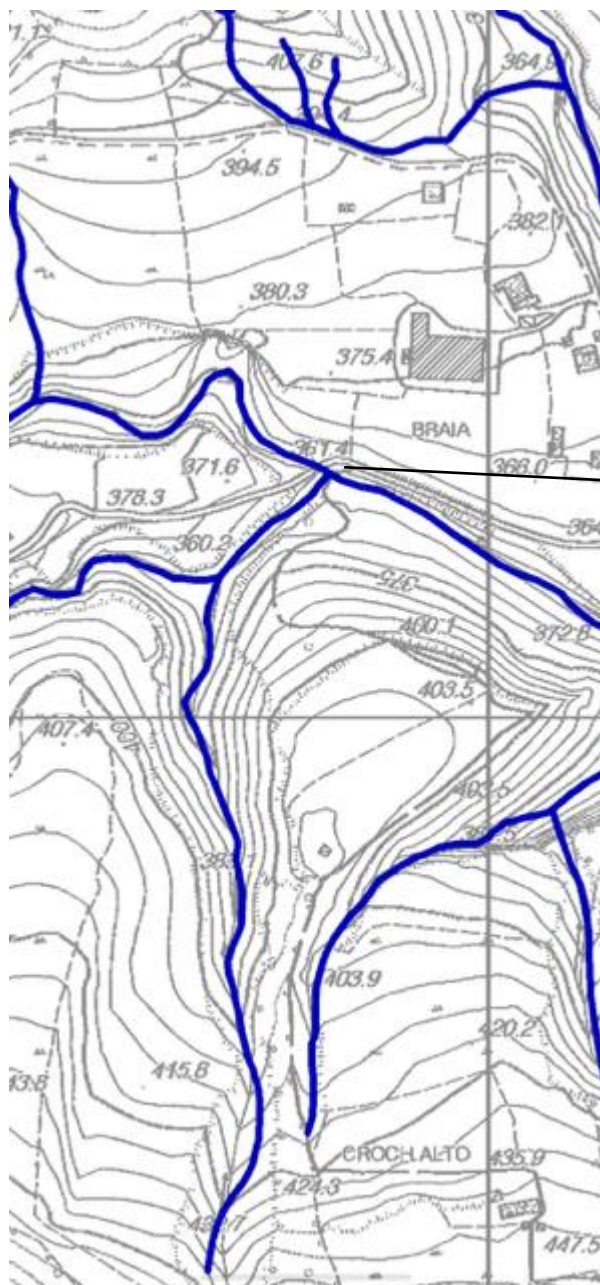
FENOMENO IN ATTO



FENOMENO IN ATTO



FENOMENO IN ATTO



Posizione approssimativa del
ponte non considerato dal
Preponente.







COMUNE di PRUNETTO

Provincia di Cuneo

Via San Sebastiano, 57 – 12070 Prunetto

Tel. 0174 99113 – Fax 0174 99051 E mail prunetto@ruparpiemonte.it

PEC prunetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n° 0002624 del 26/09/2024

Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Alla C.A. del Responsabile Del Procedimento
Dott.ssa Anna Maria Maggiore
maggiore.annamaria@mite.gov.it

Spett.le Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale
MITE@pec.mite.gov.it

OGGETTO: RICHIESTA N. 10686 PARCO EOLICO MONTECERCHIO – PROPONENTE WINDTEK - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

Premesso che:

- questo Comune è Ente Locale interessato al procedimento instaurato dalla Windtek Spa per la realizzazione di un parco eolico denominato “Montecerchio” e già intervenuto nel procedimento presentando osservazioni;
- il proponente ha inviato le sue controdeduzioni e risultano altresì essere state presentate integrazioni tecniche e documentali
- questo Comune intende usufruire della possibilità di presentare osservazioni con riferimento alle integrazioni presentate
- sono state rese disponibili sul sito del MASE in data 11/09/2024 le integrazioni documentali proposte da Windtek

il sottoscritto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante di questo Comune, che ha la natura di Ente locale legittimato a presentare osservazioni in quanto interessato al procedimento in oggetto e legittimato alla presentazione di osservazioni, presenta le osservazioni dettagliate nella documentazione allegata

Si rimane a disposizione per ulteriori integrazioni e chiarimenti

Distinti saluti

Il Sindaco
Costa Luigi
Firmato digitalmente